

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

455^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 MAGGIO 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	3	Discussione e approvazione con modificazioni:	
DISEGNI DI LEGGE		«Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche» (1004):	
Annunzio di presentazione	3	LOTTI Maurizio (PCI)	Pag. 17, 41, 46
Assegnazione	3	* SPANO Roberto (PSI)	21, 45
Nuova assegnazione	4	RUFFINO (DC)	25, 33, 37
COMMISSIONI PERMANENTI		BASTIANINI (PLI), relatore	28 e passim
Convocazione	4	* NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici	28 e passim
DISEGNI DI LEGGE		VISCONTI (PCI)	31 e passim
Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:		PAGANI Maurizio (PSDI)	44, 47
«Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» (1328):		* DEGOLA (DC)	44
PRESIDENTE	4	* LIBERTINI (PCI)	46
SAPORITO (DC), relatore	4 e passim	COLOMBO Vittorino (V.) (DC)	48
COVI (PRI)	5, 8, 16	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
DE CATALDO (PSI)	6, 9	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	49
BIGLIA (MSI-DN)	7, 13, 16	Annunzio	49, 50
DE SABBATA (PCI)	7, 9, 15	Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	60
GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica	7 e passim	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1986	60
PINTO Michele (DC)	12		
MURMURA (DC)	15		
JANNELLI (PSI)	16		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Colombo Svevo, Del Noce, Ferrara Nicola, Fontana, Garibaldi, Leopizzi, Palumbo, Prandini, Rossi Aride, Tanga, Vassalli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alberti, Castiglione, Cossutta, Gherbez, Melandri, Melotto, in Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra Stato, regioni a statuto speciale e province autonome.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

COLOMBO SVEVO, BERLANDA, BEORCHIA, PAVAN, ALIVERTI, PACINI, PASTORINO, BOMBARDIERI, BOGGIO, ACCILI, SANTALCO, SCARDACCIONE, PATRIARCA, MELOTTO, PAGANI Antonino, RIGGIO, ORIANA, COLELLA, D'AGOSTINI, BERNASSOLA, MEZZAPESA, ANGELONI e PINTO Michele. — «Semplificazione del regime autorizzativo per l'accettazione di liberalità da parte degli enti morali» (1826).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

«Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate» (1797) (Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione» (1793) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a e della 11^a Commissione;

— in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DE CATALDO. — «Modifiche ed integrazioni alla legge 1^o aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (1778), previo parere della 5^a Commissione;

MANCINO ed altri. — «Modifica della disciplina dell'indennità premio di servizio per i

dipendenti degli enti locali» (1779), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985» (1771), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana che modifica l'Accordo di coproduzione cinematografica del 1º agosto 1966, firmato a Firenze il 13 giugno 1985» (1772), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica» (1764) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge: «Norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1º agosto 1966, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con la legge 21 giugno 1975, n. 287» (739), già assegnato in sede deliberante alla 7ª Commissione permanente, previo parere della 3ª Commissione, è stato deferito in sede referente alla 3ª Commissione permanente, previo parere della 7ª Commissione, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1772.

Commissioni permanenti, convocazione

PRESIDENTE. In previsione dell'approvazione nella giornata odierna da parte della

Camera dei deputati dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge sulle sofisticazioni alimentari (3677), sugli interventi a favore dei lavoratori della regione siciliana (3672) e sui formaggi freschi a pasta filata (3671), la 1ª Commissione permanente e le Commissioni chiamate ad esprimere a questa il proprio parere ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 78 del Regolamento (9ª Commissione, 11ª Commissione e Commissioni congiunte 9ª e 12ª) sono autorizzate a convocarsi immediatamente non appena i suddetti provvedimenti saranno a loro deferiti.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

«Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» (1328)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1328.

Onorevoli colleghi, poichè si sta cercando di giungere ad un accordo per elaborare un nuovo testo in sostituzione degli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 presentati al disegno di legge al nostro esame, e su questo è stato richiesto anche il parere della 5ª Commissione permanente, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 17).

Invito il relatore a riferire sui contatti intercorsi per giungere ad un accordo circa gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 3.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la Commissione, su invito della Presidenza, si è riunita per trovare una mediazione fra le diverse proposte emendative aggiuntive all'articolo 3.

Dopo un'ampia discussione, si è convenuto sulla possibilità di un'intesa sulla base di un emendamento presentato dai colleghi Taramelli, De Sabbata ed altri, emendamento

3.0.3, con alcune correzioni più che altro formali.

È sembrato alla Commissione che questo emendamento potesse costituire una mediazione tra le diverse esigenze, per cui ho avuto incarico di presentare all'Aula l'emendamento 3.0.4 che, se approvato, dovrebbe assorbire gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

La Commissione bilancio ha esaminato l'emendamento e non mi pare che abbia osservazioni da fare; comunque il senatore Covi potrà intervenire sull'argomento.

Presento pertanto a nome della Commissione il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

1. Ferma restando l'attribuzione del compenso di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, al personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è destinato un compenso incentivante da ripartire secondo criteri e modalità stabiliti con la contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

2. Lo stanziamento annuale per il compenso di cui al comma precedente è pari al 20 per cento delle competenze spettanti per ciascun anno agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

3. A copertura del predetto stanziamento sono destinate le somme effettivamente recuperate dalle controparti nell'anno precedente per le spese legali ai sensi degli articoli 90 e seguenti del codice di procedura civile con esclusione di quelle relative a rimborso per consulenze tecniche.

4. Qualora il gettito delle spese recuperate non raggiunga l'ammontare dello stanziamento stabilito nel comma precedente, l'importo mancante verrà prededotto, con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, dalle

competenze in favore degli avvocati e procuratori dello Stato di cui al precedente secondo comma.

3.0.4.

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito il senatore Covi ad esprimere il parere della 5^a Commissione su tale emendamento.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione bilancio, attraverso contatti con la Ragioneria dello Stato, ha accertato che non sussiste un capitolo in bilancio relativo all'entrata per le spese legali di cui all'articolo 90 e seguenti del codice di procedura civile. Stante questo accertamento, non sussistono obiezioni da parte della Commissione bilancio all'emendamento della 1^a Commissione perchè questo non comporta una diminuzione di entrate.

PRESIDENTE. Invito i presentatori degli altri emendamenti aggiuntivi a dichiarare se li ritirano, stante la presentazione dell'emendamento 3.0.4.

Ricordo che tali emendamenti sono i seguenti:

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. ...

«1. Oltre alle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, così come modificato ed integrato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali provvedono con le stesse modalità alla riscossione delle spese di lite, con la sola esclusione di quelle prenotate a debito, sostenute per ciascun giudizio da esse rispettivamente trattato e, inoltre, di una quota pari a quella prevista dalla tariffa professionale forense per il rimborso delle spese generali.

2. Le somme risultanti dalla riscossione delle spese di cui al comma precedente sono attribuite al personale amministrativo del-

l'Avvocatura dello Stato ed andranno ad aggiungersi a quelle di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, da utilizzarsi attraverso la contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal citato decreto presidenziale.

3. Resta ferma la attribuzione al personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato del compenso di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e delle altre spettanze».

3.0.1

DE CATALDO

Art. ...

(Premio di produttività)

«1. Una quota pari al venti per cento delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1923, n. 1611, modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 è prededotta con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato a favore del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, ferma restando l'attribuzione al personale stesso del compenso di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e delle altre spettanze.

2. La quota suddetta pari al venti per cento andrà ad aggiungersi al fondo di cui all'articolo 11 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983, da destinarsi al personale amministrativo dell'Avvocatura Generale dello Stato e da utilizzarsi attraverso la contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344».

3.0.2

IL GOVERNO

Art. ...

«1. Ferma restando l'attribuzione del compenso di cui all'articolo 10 del decreto del

Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, al personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è destinato un compenso incentivante da ripartire secondo criteri e modalità stabiliti con la contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

2. Lo stanziamento annuale per il compenso di cui al comma precedente è pari al 20 per cento delle competenze spettanti per ciascun anno agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1923, n. 1611 modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103. A copertura del predetto stanziamento sono destinate le somme effettivamente recuperate dalle controparti nell'anno precedente per le spese legali ai sensi degli articoli 90 e seguenti del codice di procedura civile con esclusione di quelle relative a rimborso per consulenze tecniche.

3. Qualora il gettito delle spese recuperate non raggiunga l'ammontare dello stanziamento stabilito nel comma precedente, l'importo mancante verrà prededotto, con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato, dalle competenze in favore degli Avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1)».

3.0.3

TARAMELLI, DE SABBATA, STEFANI,
FLAMIGNI, POLLASTRELLI, MORANDI,
MILANI Armelino, BENEDETTI

DE CATALDO. Signor Presidente, ritirerò l'emendamento 3.0.1 da me presentato. Devo manifestare, innanzitutto, il mio compiacimento per aver finalmente appreso che la Commissione bilancio ha deciso — come peraltro avevo già sostenuto stamane in ore antelucane — che non vi sono gravami di alcun genere; in secondo luogo, signor Presidente, tengo a sottolineare che il principio al quale facevo riferimento non vi è dubbio che venga vulnerato dall'emendamento in questione.

Pertanto, poichè su tale proposta di modifica è stata raggiunta la stragrande maggioranza dei consensi — forse addirittura l'una-

nimità — dichiaro che ritiro il mio emendamento 3.0.1.

BIGLIA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.0.1, ritirato dal presentatore senatore De Cataldo.

DE SABBATA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 3.0.3.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo ritira l'emendamento 3.0.2 e si dichiara favorevole all'emendamento 3.0.4 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore De Cataldo, ritirato dallo stesso presentatore e fatto proprio dal senatore Biglia.

SAPORITO, *relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente, per le ragioni che ho già esposto.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, ho preso cognizione del parere espresso dalla Commissione bilancio circa la copertura dell'emendamento 3.0.4 e devo dire che tale parere non mi convince affatto. Anche per questo motivo, quindi, ho fatto mio l'emendamento presentato dal senatore De Cataldo e successivamente ritirato dallo stesso presentatore.

La differenza sostanziale tra l'emendamento presentato dalla Commissione e quello proposto dal senatore De Cataldo consiste nel fatto che, mentre l'emendamento 3.0.1 destina ad un compenso incentivante tutto quanto si possa recuperare ai sensi dell'arti-

colo 90 del codice di procedura civile mettendo ad esecuzione i titoli esecutivi che comportano condanna alle spese di soccombenza (niente altro che questo) ed eventualmente più del 20 per cento dei compensi degli avvocati, ma forse anche di meno, con l'emendamento proposto dalla Commissione si mantiene invece fisso il livello del 20 per cento; si dice, cioè, che il compenso da distribuirsi tra il personale amministrativo in base alla contrattazione sindacale deve ammontare al 20 per cento delle competenze attribuite agli avvocati e ai procuratori dello Stato. Pertanto, fissando un determinato quantitativo, si deve anche prevedere l'ipotesi che tale ammontare non venga recuperato con le spese di soccombenza e, in questo caso, si stabilisce che la differenza sarà pagata dagli avvocati dello Stato; l'Avvocato generale dello Stato, in sostanza, farà una prededuzione di quanto dovrebbe invece essere liquidato a favore degli avvocati distrettuali sulla base delle disposizioni vigenti.

Ci è stato detto ripetutamente stamane che il recupero delle spese liquidate in sentenza — cioè delle spese di cui all'articolo 90 e seguenti del codice di procedura civile, che sarebbero poi le spese di soccombenza — non viene più attuato dallo Stato ormai da anni, da lustri e addirittura da decenni. Per questo motivo, dando per vero tutto ciò, sembrerebbe che non sussistano problemi di copertura, tanto più che, come ci è stato riferito — e non ho motivo di dubitarne — non esiste un capitolo di entrata riferito a quanto lo Stato recupera mettendo ad esecuzione i titoli esecutivi che contengono la liquidazione delle spese di soccombenza a carico dei privati. Mi sembra veramente un modo di ragionare allucinante; abbiamo un precetto della Costituzione che dice che non si possono disporre nuove spese se non si prevedono i mezzi per farvi fronte e noi ci accontentiamo di risolvere questo problema sulla base di un ragionamento ragionieristico: siccome non esiste il capitolo siamo tranquilli che non esiste il diritto.

In realtà il diritto dello Stato a conseguire queste spese e competenze, liquidate nelle sentenze come spese di soccombenza a carico di privati, esiste e fa parte del patrimonio

dello Stato. Ammesso che sia vero che finora si è trascurato di porre in esecuzione i titoli e quindi di recuperare queste somme, non per questo il diritto non esiste già nel patrimonio dello Stato. Se l'inerzia è stata tale che si è persino arrivati a non fare un capitolo di entrata per queste spese, non per questo il diritto a favore dello Stato non esiste perchè anzi costituisce un'entrata; il fatto poi che una norma come quella dell'articolo 90 del codice di procedura civile quando è a favore dello Stato trova, chissà perchè, qualcuno che la disattende non vuol dire, a mio modo di vedere, che non esiste un'entrata dello Stato ma semmai si configura l'ipotesi che un diritto dello Stato viene trascurato e cioè si configura un'ipotesi che può avere anche riflessi penalistici. Mi sembra proprio allucinante e semplicistico che si possa dire che il diritto non c'è per il solo fatto che non esiste un relativo capitolo di entrata.

Partendo da questo punto di vista mi sembra che questa impostazione presenti un difetto, nonostante l'autorevole parere della Commissione bilancio, nei confronti della norma costituzionale.

D'altra parte, se è vero che fino adesso si è trascurato di incassare queste somme dovute allo Stato, non si capisce in base a che cosa d'ora in poi avverrà il contrario. Non vorrei che questo fosse uno specchietto per le allodole e cioè che, se è vero che finora non si è incassato nulla, d'ora in poi si continuerà a fare altrettanto di modo che la differenza, enunciata nell'emendamento proposto dalla Commissione, non sarà una differenza ma sarà il tutto e quindi si tornerà, attraverso questa strada, al primo testo proposto dal Governo il quale ha poi accettato l'emendamento della Commissione ritirando il proprio.

Poichè finora non si è fatto nulla per incassare e non c'è alcuna disposizione diversa che imponga l'incasso — così come accade in questa norma dove non c'è nulla che dica che da adesso in poi ci sarà un comportamento diverso e non c'è niente in base a cui si debba istituire questo famoso capitolo di entrata che tuttora manca — mi sembra che si torni ancora alla soluzione proposta dal Governo e che in sostanza saranno sempre

gli avvocati dello Stato che vedranno decurtati i loro compensi per far fronte a quel 20 per cento che è stato quantificato.

Per queste considerazioni ritengo ancora migliore, nonostante tutto, l'emendamento che aveva presentato il senatore De Cataldo e che ho fatto mio perchè qui non si tratta di quantificare una proporzione ma di stabilire il principio che quello che verrà incassato a quel titolo verrà ripartito fra il personale amministrativo. Non c'è quindi la possibilità di intaccare queste competenze degli avvocati dello Stato ma c'è la previsione che lo Stato destini una propria entrata, qual è quella delle spese recuperate ai sensi dell'articolo 90 del codice di procedura civile, a questo compenso incentivante per il personale amministrativo. Tutto questo mi sembra molto corretto, senza che sia necessario trasformare i compensi degli avvocati dello Stato in un sussidio alle entrate pubbliche, senza cioè ipotizzare che laddove le entrate pubbliche non sono sufficienti gli avvocati dello Stato devono pagare di tasca propria. Questo mi sembra un modo niente affatto civile di formulare la legge.

Ricordo la battaglia che a suo tempo fece Luigi Einaudi sui diritti casuali. Mi sembra che noi stiamo avviandoci ad accogliere qualcosa di molto simile a quell'istituto che si era ritenuto superato in vista di un'amministrazione pubblica che doveva lavorare con alacrità, senso del dovere e senza aver bisogno di fruire di balzelli aggiuntivi. In base a quella mentalità noi riteniamo sempre che il principio sancito nell'articolo 46 possa essere esteso, qualora sia possibile, anche al personale dipendente dalla pubblica amministrazione, e non essere riferito soltanto alle aziende private. Non ci sembra però che la normativa in esame sia la strada migliore per arrivare a quel risultato.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Voglio esprimere il mio voto contrario all'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore De Cataldo e fatto proprio dal sena-

tore Biglia, anche se devo riconoscere che questo emendamento rispondeva ad una logica. Infatti qui è necessario fare chiarezza in ordine alle cosiddette spese cui si fa riferimento nell'articolo 90 del codice di procedura civile. Per quanto riguarda l'Avvocatura dello Stato queste spese si dividono in tre categorie: quelle che sono le vere e proprie competenze retributive dell'opera dell'avvocato, onorari e diritti di procuratore; le spese che vengono prenotate a debito; le spese che possono essere definite come spese vive. La parte delle spese vive, che per quanto riguarda l'Avvocatura generale dello Stato è sempre finita nel *mare magnum* delle spese generali dell'ufficio che essa gestisce, non è mai stata recuperata, e abbiamo accertato che a questo proposito non esiste un'entrata prevista in apposito capitolo di bilancio.

Come intendeva il senatore De Cataldo, a cui si è associato il senatore Biglia, superare questo ostacolo? Egli intendeva attribuire lo stesso rimborso previsto dalla tariffa professionale forense per il rimborso delle spese generali di studio, pari al 10 per cento dell'ammontare degli onorari e dei diritti di procuratore. La tariffa forense però non consente di porre questo 10 per cento a carico della parte soccombente poichè prevede che esso sia esclusivamente a carico del cliente.

La mia contrarietà all'emendamento presentato dal senatore De Cataldo deriva quindi dal fatto che con esso si vorrebbe porre un ulteriore gravame a carico della parte soccombente, laddove invece la tariffa forense riserva questa maggiorazione per contributo per le spese generali esclusivamente alla retribuzione da parte del cliente.

Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione per pronunciarmi anche sull'emendamento presentato dalla 1^a Commissione che mi sembra veramente una «burletta» perchè nella sostanza viene a coincidere con la proposta del Governo. Infatti la proposta del Governo prevedeva che si prelevasse il 20 per cento dalle competenze degli avvocati dello Stato per attribuirlo al personale amministrativo. Con il sistema proposto dall'emendamento della 1^a Commissione la sostanza non cambia salvo per una parte infi-

nitesimale. Se le note spese allegate alle cause dell'Avvocatura dello Stato porteranno d'ora in avanti una indicazione di rimborso per la spesa viva di fotocopie effettuate o per la scritturazione dattilografica e simili, non dobbiamo dimenticare che essa darà luogo ad un introito minimo e non potrà far fronte se non in minima parte a quel 20 per cento di compenso incentivante previsto per il personale amministrativo. Sostanzialmente quindi si fa di nuovo ricadere a carico degli avvocati dello Stato l'onere del premio incentivante a favore del personale dipendente. Francamente poi concordo con quello che ha detto il senatore Biglia: con questo sistema si reintroducono quei famosi diritti casuali contro i quali si è tanto combattuto. Anche per questo motivo di ordine generale, che potrebbe poi portare ad un'estensione del sistema anche ad altre categorie di dipendenti dello Stato o di enti che dipendono dallo Stato, dichiaro in anticipo il mio voto contrario anche sull'emendamento 3.0.4 presentato dalla 1^a Commissione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Per coerenza dichiaro di votare a favore dell'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, ritirato dal senatore De Cataldo e fatto proprio dal senatore Biglia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.4.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Il nostro voto è naturalmente favorevole, trattandosi nella sostanza dell'emendamento presentato dalla nostra parte

che aveva proprio lo scopo di raggiungere quel risultato di mediazione che la Commissione alla fine ha voluto far proprio.

Il voto del Gruppo comunista è quindi favorevole.

SAPORITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *relatore*. Al fine di armonizzare l'emendamento 3.0.4 con il resto del testo propongo che venga inserita la rubrica: «Premio di produttività».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.4 con la relativa rubrica testè proposta dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

(Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato)

1. Il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, ed all'articolo 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è presieduto dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un avvocato dello Stato con incarico di vice avvocato generale dello Stato ed è composto:

a) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

b) da quattro avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, di cui almeno uno in servizio presso le avvocature distrettuali;

c) dall'impiegato appartenente alla qualifica funzionale più elevata con maggiore anzianità in tale qualifica;

d) da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'articolo 146, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

3. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del comitato permanente è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il comitato permanente esercita, nei confronti del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, le funzioni che le norme generali relative agli impiegati civili dello Stato demandano al consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 23, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

È approvato.

Art. 5.

(Commissione di disciplina)

1. La commissione di disciplina di cui all'articolo 33 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

2. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

È approvato.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a

suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella sesta e nella quarta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie.

2. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, potrà prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore.

3. Gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, assunti con mansioni corrispondenti a quelle delle sopresse qualifiche di coadiutore dattilografo e di commesso, al compimento di tre anni di servizio possono essere immessi in ruolo, nel limite dei posti disponibili, rispettivamente nella IV e nella II qualifica funzionale, in base ad esame-colloquio al quale sono ammessi previa valutazione favorevole da parte del comitato permanente per il personale. Lo svolgimento dell'esame-colloquio sarà disciplinato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La durata del rapporto di impiego straordinario del personale assunto ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, è prorogata fino ad un massimo di tre anni complessivi, al compimento dei quali si applica la disposizione di cui al precedente comma 3.

5. Ferma restando la dotazione organica definitiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, i concorsi per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle varie qualifiche dopo l'applicazione dei commi precedenti potranno essere indetti fino al raggiungimento di complessive numero 600

ed 800 unità rispettivamente per gli anni 1985 e 1986, ivi compresi gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, ed all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394.

6. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il diploma di laurea in materie letterarie è considerato ad ogni effetto equipollente ai diplomi di laurea previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per l'accesso alle qualifiche settima e superiori, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« (Disposizioni transitorie) »

1. Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella settima e nella quinta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie.

2. Il personale che già appartiene ai ruoli organici dell'Avvocatura dello Stato da almeno cinque anni, può chiedere, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nella qualifica funzionale superiore a quella in cui è inquadrato ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, se sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica, ovvero se sia in possesso dei requisiti rispettivamente stabiliti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Al personale inquadrato a norma del presente articolo è riconosciuta nella misura del 50 per cento l'an-

zianità maturata nella carriera di provenienza. Tali inquadramenti vanno ultimati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e possono avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento ».

6.1 PINTO Michele, FIMOGNARI, BERNASSOLA, LOTTI Angelo, FERRARA Nicola, CURELLA, COLELLA, BOMBARDIERI

Al comma 5, sostituire le parole: « per gli anni 1985 e 1986 » con le altre: « per gli anni 1986 e 1987 ».

6.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PINTO MICHELE. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, so che il Presidente della Commissione bilancio ha stamane riferito sul parere negativo dato dalla Commissione su questo emendamento 6.1. Io non posso che prendere atto di questo parere contrario e, per ossequio alla Commissione, accogliere l'invito del Presidente a ritirare l'emendamento, non senza però — se me lo consente, onorevole Presidente — rivolgere all'onorevole Ministro una viva e particolare sollecitazione. Sono convinto della sostanziale giustezza delle proposte contenute nei commi 1 e 2 dell'emendamento che porta la mia firma e quella di altri colleghi. Quindi vorrei sollecitare l'attenzione del Ministro verso questi problemi che ritengo giusti, perchè, o in sede di regolamento o comunque in sede di futura normativa, essi siano tenuti nel debito conto.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Posso assicurare, signor Presidente, che essendo nell'ottica del Governo cercare di liquidare nel modo migliore il passato, dando al personale che ha prestato il proprio servizio nell'Avvocatura dello Stato in posizione precaria tutti i possibili riconoscimenti, l'obiettivo perseguito dall'emenda-

damento proposto dal senatore Pinto e da altri senatori sarà tenuto presente dal Governo, sia in sede di redazione del regolamento, sia nelle successive norme applicative. Infatti — ripeto — è nell'ottica di questo emendamento che il Governo ha inteso operare, redigendo il testo della legge.

L'emendamento 6.2 presentato dal Governo dispone un semplice adattamento per lo scorrimento delle date. Credo che si illustri da sè: essendo ormai trascorso per l'approvazione della legge un tempo che è andato oltre il previsto, si rendeva necessario l'adeguamento delle annualità.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento del Governo, dato che l'emendamento 6.1 è stato ritirato.

SAPORITO, *relatore*. Il relatore è d'accordo sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Art. 7.

(Disposizioni speciali di organizzazione)

1. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono disposti gli opportuni corsi di formazione e di aggiornamento del personale, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, o, previa intesa con questa, stipulando apposite convenzioni con centri di addestramento particolarmente qualificati.

2. In particolare, nella prospettiva della più ampia automazione dei servizi, può essere disposta la partecipazione del perso-

nale a corsi di formazione o di aggiornamento per il trattamento automatico dei dati e delle informazioni.

3. L'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi.

4. In questo caso, l'obbligo della sottoscrizione degli atti richiesto dalla legge è soddisfatto con la sottoscrizione del capo dell'ufficio ricevente.

5. La copia fotoriprodotta dell'originale dell'atto notificato, dichiarata conforme dal capo dell'ufficio ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale.

6. La copiatura di atti relativi agli affari contenziosi e consultivi può essere affidata, ove straordinarie e temporanee esigenze di servizio lo richiedano, a terzi estranei, che vi provvedono con propri mezzi e al di fuori di ogni vincolo di subordinazione, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato, in base alle tariffe approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In questo caso l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti della Avvocatura dello Stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell'Avvocato dello Stato ricevente, purchè dalla copia fotoriprodotta risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale ».

7.1 BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, FILLETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, COSTANZO, MITROTTI, DEL PRETE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Nel caso di telecomunicazione degli atti notificati o comunicati all'Avvocatura

dello Stato, la copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dall'Avvocato dello Stato ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale ».

7.2 BIGLIA, MARCHIO, PISTOLESE, FILLETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, COSTANZO, MITROTTI, DEL PRETE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BIGLIA. Gli emendamenti rientrano nello spirito del testo che è stato proposto all'Assemblea dalla Commissione, ma cercano di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico.

Con il primo emendamento, il 7.1, si vuole precisare che rimane fermo il principio che la firma dell'avvocato dello Stato ricevente, in caso di teletrasmissione degli atti, è ciò che dà autenticità al documento, ma si richiede come condizione che risulti dall'atto teletrasmesso qual è l'avvocato dello Stato estensore dell'atto stesso. Ciò perchè esiste, nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, il principio della responsabilità personale degli atti da parte dei singoli avvocati dello Stato. In sostanza, anche con la teletrasmissione, deve rimanere ferma l'individuazione del soggetto fisico che ha steso l'atto. Con questa piccola modifica rimane fermo il testo del comma quinto così come portato in Aula dalla Commissione.

L'altro emendamento da noi proposto tende ad estendere anche agli atti comunicati, e non solo a quelli notificati, il principio che vale come originario il testo autenticato, firmato, sottoscritto dall'avvocato dello Stato ricevente. Prevedere solo l'ipotesi di atti notificati e non tener conto che nel processo molti atti non sono notificati ma soltanto comunicati e, pur essendo solo comunicati, con il deposito in cancelleria decorrono ugualmente dalla data di comunicazione dei termini, a nostro modo di vedere, è una manchevolezza del testo. Sempre aderendo allo spirito del testo, e per completarlo, suggeriamo di aggiungere anche la previsione degli atti comunicati oltre a quelli notificati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, i due emendamenti del collega Biglia complicano un po' le cose, nel senso che nel testo originario per la telecomunicazione degli atti notificati si richiedeva la sottoscrizione del capo dell'ufficio ricevente. L'emendamento del senatore Biglia tende a dare solennità anche alla comunicazione e alla trasmissione richiedendo la firma o, comunque, la corresponsabilità dell'avvocato dello Stato.

Per quanto mi riguarda non sussistono problemi; può darsi che abbia ragione il collega Biglia. Mi rimetto all'Assemblea: non credo che ci siano difficoltà ad accogliere questi due emendamenti.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.1, il testo del Governo è già abbastanza chiaro. Tuttavia, le preoccupazioni manifestate dal senatore Biglia possono essere accolte. Il Governo si rimette pertanto all'Assemblea per l'eventuale approvazione dell'emendamento 7.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.2, esso estende l'ambito delle teletrasmissioni. Il Governo è favorevole all'uso di queste strutture moderne ed avanzate che facilitano il compito anche degli avvocati dello Stato e pertanto si dichiara favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1,5 miliardi per il 1985, in lire 5,5 miliardi per il 1986 ed in lire 8,5 miliardi per il 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 8,5 miliardi in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 1,5 miliardi e a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata rispettivamente in lire 5,5 miliardi e in lire 8,5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando, per gli anni 1986 e 1987, quota parte dell'accantonamento preordinato per "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato" e, per l'anno 1988, la proiezione del detto accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Onorevole Presidente, la copertura finanziaria ha subito di necessità alcune variazioni e adattamenti in relazione al testo elaborato in Commissione e al fatto che abbiamo scavalcato un esercizio; è una conseguenza di quello che abbiamo già approvato.

Per queste ragioni, trattandosi di una precisazione tecnica di copertura, chiedo al Senato di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MURMURA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per confermare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana a questo disegno di legge, che mira a dotare di alcune strutture indispensabili l'Avvocatura dello Stato, il cui compito e le cui funzioni di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli interessi dello Stato, della pubblica amministrazione e, di recente, anche delle regioni credo siano a tutti ben noti.

Con questo provvedimento si sono volute inoltre adeguare alla legge n. 312 del 1980

riguardante tutto il personale dello Stato le norme concernenti il personale amministrativo di segreteria.

Ritengo che si sia risolto, attraverso la mediazione operata dalla 1^a Commissione nella giornata odierna, un problema assai delicato, in quanto esso poteva invadere l'autonomia attività dell'avvocato che, anche se dipendente dello Stato, anche se, per quanto attiene al trattamento economico, collegato alle magistrature, è pur sempre un professionista, la cui sfera di autonomia e di responsabilità non può essere espropriata neanche con leggi dello Stato. Vi sono principi e valori che da tutti debbono essere considerati intangibili. Bene, quindi, ha fatto, a mio avviso, il Parlamento ad operare in questa direzione.

Per tutte queste ragioni, nel confermare e ribadire il nostro voto favorevole al provvedimento e nell'auspicare che altri ammodernamenti possano seguire, non possiamo non esprimere la nostra solidarietà ed il nostro apprezzamento al relatore senatore Saporito per l'impegno che, come al solito, egli ha dimostrato anche per quanto riguarda questo disegno di legge, nonchè ringraziare quanti, sia in Commissione che in Aula, hanno dato il loro contributo affinché questo provvedimento potesse al più presto uscire dalle secche in cui si era arenato. (*Applausi dal centro*).

DE SABBATA Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, il Gruppo comunista parte dalla considerazione che è necessario intervenire in questa materia per dare all'Avvocatura dello Stato la capacità di poter funzionare con maggiore rapidità, snellezza e concretezza.

Non tutte le norme contenute nel testo possono trovare il consenso del Gruppo comunista, il quale però è favorevole al senso generale del provvedimento.

Pertanto, voteremo a favore per incoraggiare all'applicazione corretta e rapida della legge, auspicando che anche l'altro ramo del

Parlamento giunga rapidamente all'approvazione, riconoscendo in questo modo l'opera importante che gli avvocati dello Stato compiono al servizio del paese, nell'auspicio che sempre meglio sia inteso anche da parte dell'Avvocatura lo spirito di servizio.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, ci siamo battuti per cercare di migliorare il testo al nostro esame. In parte ci siamo riusciti, in parte no.

A noi dispiace che si sia persa questa occasione per dettare una normativa razionale che consentisse effettivamente compensi incentivanti per il personale amministrativo, senza che di questa maggiore retribuzione nell'interesse pubblico dovessero farne le spese i funzionari — avvocati e procuratori dello Stato — preposti al funzionamento di questa importante branca della pubblica amministrazione. Non ci siamo riusciti e tuttavia, con questa riserva, pur ripetendo che siamo contrari al testo approvato dell'emendamento che — penso — diventerà l'articolo 4 della legge, dichiariamo di votare a favore del provvedimento, perchè riconosciamo che occorre fare finalmente un passo avanti per l'ammodernamento dei servizi dell'Avvocatura dello Stato.

JANNELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo socialista voterà a favore del provvedimento all'esame di quest'Assemblea. Riteniamo che con questo provvedimento si raggiunga l'obiettivo che il legislatore voleva proporsi, cioè la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

Esprimiamo anche soddisfazione che su un punto nodale del disegno di legge si sia raggiunto un accordo che va incontro alle

richieste di tutte le parti politiche, ma soprattutto prende in considerazione e contempera le diverse esigenze e del personale amministrativo e degli avvocati e procuratori dello Stato.

Queste sono le ragioni e le motivazioni che ci inducono ad esprimere il nostro voto favorevole.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Il Gruppo repubblicano esprimerà voto favorevole al provvedimento con la riserva relativa alla questione derivata dall'approvazione dell'emendamento proposto dalla 1^a Commissione aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 3 del disegno di legge. Le motivazioni di questa contrarietà le ho già espresse in occasione della dichiarazione di voto in precedenza svolta.

Ripeto che con il sistema adottato si pone a carico degli avvocati dello Stato praticamente il compenso incentivante a favore del personale amministrativo, con questo ledendo un diritto acquisito da lunghissimo tempo dagli avvocati dello Stato, che hanno sempre ben meritato questo recupero delle competenze e degli onorari, che ha costituito un mezzo per rendere più efficace, più efficiente la difesa da parte loro degli interessi dello Stato, che hanno sempre curato con particolare validità.

Mi sembra che la soluzione adottata sia ingiusta, non soltanto rispetto alla categoria, ma anche perchè introduce un principio che potrebbe estendersi ad altre amministrazioni, determinando in sostanza il ritorno a sistemi che ritenevamo abbandonati nell'amministrazione della cosa pubblica e nel modo in cui la pubblica amministrazione deve prospettarsi nel paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**«Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche» (1004)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maurizio Lotti. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi è all'esame del Senato riveste una particolare rilevanza, avendo come obiettivo quello di dettare nuove norme in materia di snellimento di procedure per l'esercizio delle opere pubbliche.

Crediamo che questo sia un tema di grande rilevanza, un tema attorno al quale vi è una giustificata attesa da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese continuamente chiamate a fare i conti con procedure obsolete che di fatto ritardano l'esecuzione dei lavori, con conseguente grave danno per l'economia del paese.

Voglio subito affermare con molta chiarezza che l'atteggiamento che i senatori comunisti assumeranno nei confronti del testo licenziato dalla Commissione sarà ben diverso da quello che avrebbero assunto qualora fosse rimasto non emendato dalla Commissione il testo che il Governo ci aveva proposto. Infatti il testo originario del Governo, che portava il numero 1004 e che ci è stato assegnato lo scorso anno, ha avuto subito da parte dei senatori comunisti un giudizio fortemente negativo. Quel testo comportava la rinuncia della pubblica amministrazione a esercitare il positivo ruolo che le compete in materia di controllo, di indirizzo e di scelta nel campo delle opere pubbliche.

Quel disegno di legge, di fatto, tendeva a estendere in misura illimitata il ricorso alla trattativa privata, riproponendo quindi ancora una volta uno degli aspetti più preoccupanti della questione morale nel nostro pae-

se, questione morale che, con riferimento alla materia dell'esecuzione delle opere pubbliche, ha reso particolarmente attiva la presenza della magistratura, con continui arricchimenti della cronaca giudiziaria.

In buona sostanza, il testo governativo sotto la dicitura apprezzabile, che condividiamo, «snellimento delle procedure», di fatto proponeva una soluzione volta non a risolvere in termini di correttezza e di trasparenza i problemi che ci stanno di fronte, ma a perpetuare uno stato di inadeguatezza della pubblica amministrazione.

Sia chiaro che, come forza politica, siamo molto interessati e ci battiamo affinché le opere pubbliche abbiano la necessaria, dovuta accelerazione. Questo è un problema reale, un problema che ci impone quindi di fare i conti con l'attuale normativa, che è farraginosa, e con l'attuale situazione che vede una spaventosa carenza di progetti predisposti dalla pubblica amministrazione. Penso, in modo particolare, all'ANAS e a tante altre situazioni regionali. Penso all'exasperante lentezza con la quale vengono conseguiti i pareri, quando vengono richiesti, e penso alla sovrabbondanza di controlli formali e alla corrispondente assenza di pochi, ma severi e sostanziali controlli.

Insomma la situazione nella quale ci troviamo è tale da rappresentare un quadro desolante: le opere che non si concludono mai, una paurosa caduta di investimenti nel settore delle costruzioni (negli ultimi quindici anni siamo passati dal 13 al 10 per cento del prodotto interno lordo), un'incredibile dispersione di risorse (questo dato è evidente se si tiene conto del periodo di alta inflazione che abbiamo trascorso e del quale stiamo vivendo gli ultimi, mi auguro, colpi di coda). Le opere rimaste incompiute sono sotto gli occhi di tutti. La pubblica amministrazione si è mossa a volte troppo stretta da vincoli che ne hanno impedito l'azione e a volte con una eccessiva discrezionalità che spesso l'ha portata a collusioni con organizzazioni e con realtà che nulla hanno a che vedere con la corretta amministrazione; penso, in modo particolare, ai dati di cronaca che quotidianamente ci fanno ricordare come le collusioni tra potere politico e organizzazioni di

carattere mafioso e camorristico siano all'ordine del giorno.

In questi anni vi è stata una enorme lievitazione dei costi delle opere pubbliche, dovuta anche ad un mancato adeguamento tecnologico del settore, ed abbiamo assistito al progressivo ingigantirsi dell'accumulo di residui passivi, di cui il suo Dicastero, signor Ministro, costituisce uno degli esempi più clamorosi e preoccupanti, non certo e non sempre per responsabilità sua. Del resto, i dati che lei stesso ci ha fornito in occasione della discussione sulla legge finanziaria e sullo stato di previsione del Ministero da lei diretto ci hanno resi attenti a questa realtà, anche se corrisponde al vero che non è solo la sua amministrazione a trovarsi in queste condizioni.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Sempre meno, comunque, rispetto ad altre amministrazioni e a molti enti locali.

LOTTI MAURIZIO. Infatti, possono esservene alcune altre che si dibattono in difficoltà ancora maggiori; ciò nulla toglie, tuttavia, alla gravità della situazione che caratterizza il Ministero da lei diretto.

In una parola, proprio su questo piano abbiamo assistito ed assistiamo ancora oggi al drammatico scarto tra il dinamismo di una società che richiede interventi celeri e risposte sollecite e l'exasperante lentezza dell'intervento pubblico. E ancora: abbiamo assistito ed assistiamo allo scarto tra l'esigenza, sempre più diffusa nell'opinione pubblica, di certezza e di trasparenza e una realtà che invece è molto spesso quella dello sperpero, dell'arbitrio e del blocco dei programmi e degli interventi.

Voglio precisare subito che queste notazioni, così severamente critiche, non sono rivolte tanto al mondo imprenditoriale — almeno a quello più serio ed accorto — quanto al mondo politico; difatti, molto spesso il mondo imprenditoriale è stato vittima di questa situazione. Il mondo imprenditoriale del nostro paese è ricco di potenzialità; non mancano elementi di serietà e di efficienza e ci vengono molto spesso richieste maggiori certezze e più pulizia, ma a tali richieste l'insie-

me delle forze politiche di maggioranza, per quanto riguarda in particolare alcune aree del paese, non ha saputo dare risposte adeguate. È quindi, quella che conduco, una riflessione sul potere politico e su alcune sue degenerazioni e, più in generale, sull'inutilità di norme eccessivamente vincolistiche che producono quelle diffuse trasgressioni che abbiamo potuto ripetutamente verificare.

Come dicevo all'inizio, al giudizio così nettamente negativo sulla proposta originaria del Governo fa da contrappunto un parere positivo sul lavoro svolto dalla Commissione e sul prodotto che la stessa Commissione ha rassegnato all'Aula. Desidero esprimere subito apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal relatore, senatore Bastianini, a tener conto dei suggerimenti venuti dalla mia parte politica, nel senso di correggere il testo governativo e di accogliere — almeno in parte — le proposte da noi avanzate.

Non ci riconosciamo pienamente nel testo proposto dalla Commissione; vogliamo tuttavia valorizzare alcuni aspetti del provvedimento, almeno quelli che ci appartengono, perchè rappresentano l'esplicitazione del contributo che siamo stati in grado di offrire. Ad esempio, è stato esteso l'ambito di applicazione delle norme oltre che al Ministero dei lavori pubblici anche alle altre amministrazioni statali (alle regioni, agli enti locali e agli enti pubblici non economici), attivando in tal modo potenzialità e possibilità ben più ampie. Abbiamo presentato anche un nostro emendamento con il quale proponiamo che queste norme siano estese ad altri soggetti, in modo particolare a quelli che sono chiamati ad operare nei territori meridionali.

Il disegno di legge, come è sostanzialmente richiamato nella relazione, si distingue in due parti: una prima parte rappresentata dall'articolo 1, una seconda parte che comprende gli articoli 2 e successivi. Per quanto concerne l'articolo 1, che di fatto consente l'assegnazione a trattativa privata dell'esecuzione di lavori una volta che si sia in presenza di un contratto e di una regolare gara che abbia già aggiudicato un lotto precedente, vogliamo esprimere l'apprezzamento per il lavoro della Commissione in quanto siamo

riusciti, ovviamente insieme (lo sforzo che è stato compiuto è stato comune così come il risultato positivo), a porre a questa possibilità limiti di carattere temporale (la norma ha una vigenza di tre anni), e un restringimento dell'ambito di applicazione della stessa norma che riteniamo dovuto in presenza di un'ampia facoltà concessa all'appaltante.

A questo punto, se non fossero intervenuti alcuni fatti nuovi che giudico positivi, avrei dovuto svolgere una serie di considerazioni fortemente negative sull'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1. Non so se il signor Ministro vorrà insistere su quella proposta di emendamento ma se si dovesse verificare, come mi auguro possa verificarsi, il ritiro dell'emendamento o il non insistere sullo stesso, credo che i nostri lavori sarebbero fortemente agevolati e che non verrebbe vanificato il lavoro della Commissione. Penso cioè che quegli aspetti positivi che prima ho sottolineato, contenuti nell'articolo 1, rimarrebbero intatti, non verrebbero compromessi e quindi anche il confronto in Aula potrebbe avere, come ci auguriamo, uno sviluppo produttivo.

Per quanto concerne la seconda parte del provvedimento di fatto si è voluto dare una definizione più certa dell'istituto della concessione riferita non più alla sola esecuzione dei lavori ma, in modo molto più ampio, alla progettazione ed esecuzione dei lavori.

Debbo dire subito che se la mia forza politica ha dato un fattivo contributo alla definizione anche di questa seconda parte della legge lo si deve non tanto al fatto che con fatica abbiamo superato preclusioni che definirei quasi di ordine ideologico nei confronti dell'istituto della concessione, quanto al fatto che ci siamo realisticamente interrogati su ciò che sta oggi succedendo nel nostro paese. Credo che nessun istituto e nessuna normativa relativa all'assegnazione dei lavori di opere pubbliche abbia subito tante variazioni quante ne ha subite l'istituto della concessione. Sono ormai numerosissime le leggi speciali che fanno riferimento alla concessione e che, in modo molto spesso contraddittorio e caotico, consentono alla pub-

blica amministrazione maggiore o minore discrezionalità.

Finora si è proceduto con decisioni assunte di volta in volta e si è assistito ad un progressivo esautoramento della funzione propria dello Stato e della pubblica amministrazione cioè quella di controllo e di garanzia della correttezza dei rapporti tra ente appaltante ed impresa concessionaria, si sono sovrapposte disomogeneità di comportamenti e abbiamo assistito in ultima analisi ad una eccessiva discrezionalità del potere politico e delle singole amministrazioni. La trattativa privata è stata fatta alla grande, con conseguenze che ho già richiamato e che di solito sono negative.

Abbiamo sempre sostenuto che la concessione di progettazione ed esecuzione dei lavori sia uno strumento utile e che ad essa si possa e si debba ricorrere serenamente quando la stessa è motivata dalla particolare natura e complessità, anche di ordine tecnologico, dell'opera da realizzare; quando la concessione stessa viene utilizzata attraverso procedure snelle, ma garantiste, sia per la pubblica amministrazione, sia per il sistema delle imprese; quando la concessione trova una sua motivazione — come dicevo prima — nella complessità delle opere da realizzare che richiedono una particolare capacità da parte dell'impresa concessionaria. Questa capacità non si limita al progettare ed eseguire le opere, ma consiste anche nel prevedere la futura gestione delle opere, i costi delle stesse, i costi della manutenzione e l'indicazione dei costi di esercizio.

Siamo anche del parere che l'istituto della concessione debba favorire la concorrenza tra le imprese. Non vi è dubbio che la qualificazione del sistema produttivo del nostro paese, con conseguente capacità di innovazione tecnologica e di abbattimento dei costi, può avvenire solamente se la libera competizione può ampiamente esplicarsi. Non è possibile invocare od esaltare il libero mercato quando poi invece ed in effetti si introducono sempre e continuamente delle leggi speciali che di fatto violano i principi fondamentali del mercato, tra i quali vi è appunto quello della libera concorrenza.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue LOTTI MAURIZIO). È necessario quindi un sistema concessorio che valorizzi le esperienze e le espressioni più moderne della nostra imprenditoria. Ricorrere alla concessione significa anche far uscire questo istituto dalle nebbie o da rapporti più o meno segreti tra ente appaltante e concessionario, rapporti che molto spesso si esauriscono in un incontro di volontà che avviene *ad aures*, con conclusioni raggiunte in stanze segrete su importanti operazioni economiche.

Proprio per realizzare questi obiettivi noi abbiamo dato il nostro contributo. Il testo presentato dalla Commissione in parte accoglie questa nostra indicazione ed i risultati che ne sono emersi sono se non convincenti, almeno per noi, in modo assoluto, certamente più positivi rispetto a quelli contenuti — lo ripeto — nel disegno iniziale del Governo. Non voglio elencare dettagliatamente questi risultati, li esamineremo nel corso della discussione. Mi voglio limitare ad accennare al fatto che è stata ampliata la platea dei potenziali concessionari, che sono state dettate precise norme sulla pubblicità, che si sono fissati dei limiti all'eventuale dilatazione della spesa riferita all'originario progetto di massima, che un'apposita commissione dovrà definire i requisiti minimi che le imprese devono possedere per poter aspirare all'aggiudicazione dell'opera. Inoltre, questa commissione dovrà definire i criteri sulla base dei quali i concessionari dovranno essere scelti e dovrà predisporre la convenzione tipo.

Siamo anche convinti che si possano e si debbano ridurre i tempi del disegno di legge assegnato alla commissione per definire questo regolamento di massima proprio al fine di fare entrare il più rapidamente possibile in azione la nuova normativa.

Noi non ci dichiariamo pienamente soddisfatti del lavoro della Commissione, tant'è

vero che presentiamo degli emendamenti al disegno di legge. Tuttavia, siamo convinti che un risultato è stato conseguito: quello di fare della concessione non più un oggetto misterioso o un segreto di Stato, non più un avventuroso rapporto tra concedente e concessionario, ma un testo che valorizza — ripeto — le migliori capacità imprenditoriali, che determina minori vincoli, ma maggiori certezze — così come ci richiedono gli stessi imprenditori — e che può rappresentare un contenimento ed anche un'occasione, un modo per contenere i costi e per accelerare l'esecuzione delle opere.

Dicevo prima che il provvedimento al nostro esame è un provvedimento di rilievo. Siamo stati noi senatori comunisti a chiedere che il provvedimento fosse sottratto alla sede legislativa della Commissione e fosse portato, invece, in discussione in Aula, proprio per solennizzare la discussione e il frutto del nostro lavoro. Abbiamo potuto leggere come nel documento conclusivo — documento scarno, peraltro, del tutto insoddisfacente — della maggioranza, relativo alla verifica di Governo, si citi proprio il disegno di legge n. 1004 come una delle urgenze su cui anche la maggioranza è impegnata a concludere positivamente.

Sappiamo che questo provvedimento è atteso da imprenditori e da amministratori, ma sappiamo anche che se oggi, pur con i limiti, si attua una prima inversione di tendenza, rimangono ancora tutte quante sul tappeto grandissime questioni, quelle che poi in effetti, signor Ministro, intralciano l'attività della pubblica amministrazione.

Credo che non ci dobbiamo fare alcuna illusione sul fatto che con questo disegno di legge si possa risolvere d'un colpo il problema — che è un problema reale — dell'accelerazione dell'esecuzione delle opere pubbliche. Diamo un contributo, ma, se non si interviene su altri piani, sarà un contributo

destinato a dare frutti piuttosto modesti. Ciò che dobbiamo affrontare con grande coraggio — ma la maggioranza si dimostra incapace di compiere scelte in tal senso — è la riforma della pubblica amministrazione e, in modo ancor più immediato, è la riforma del Ministero dei lavori pubblici e una riforma veramente organica dell'ANAS. Dobbiamo dare nuova efficienza, nuova professionalità alle aziende di Stato. Occorre che la programmazione degli interventi sia un dato reale e costante, proprio per vincere l'occasionalità che molto spesso sovrintende alle scelte del Governo. Dobbiamo garantire regolari flussi di finanziamento alle opere che sono state programmate; dobbiamo favorire l'innovazione tecnologica e dobbiamo fare cose opposte a quelle, signor Ministro, che il suo Ministero, ad esempio, sta facendo con la sperimentazione in materia edilizia, dove, ormai da tre anni e mezzo, sono tenuti in naftalina circa 600 miliardi, che invece potrebbero utilmente essere immessi sul mercato a sostegno dell'attività produttiva e di quella, ovviamente, più qualificata.

Occorre che finalmente venga definito un nuovo regime dei suoli come asse portante di una nuova politica del territorio, ma anche una nuova politica economica sul territorio. Occorre una ridefinizione del sistema dei controlli che, ripeto, devono essere meno numerosi, meno formali, ma più sostanziali e più portatori di certezza. Occorre porre mano a tutto questo se si vuole effettivamente superare la situazione di ritardo, di vetustà di numerose norme presenti nel nostro ordinamento; occorre porre mano ad una riforma razionalizzatrice della legislazione in materia.

Se tutto questo non si farà, il contributo, che con il disegno di legge n. 1004 oggi il Senato — e noi ci auguriamo, in tempi rapidi, anche la Camera — offrirà, sarà un contributo certo importante, ma non risolutivo.

Concludendo, voglio solamente ribadire come i senatori comunisti abbiano lavorato intorno a questo disegno di legge con grande attenzione e con grande capacità di proposta. Mi riferisco in particolare al contributo offerto dal senatore Visconti, al quale va la riconoscenza del Gruppo comunista.

Ma vorrei ribadire che la Commissione — e questo è un dato positivo — come del resto è già avvenuto in altre occasioni, ha lavorato con volontà costruttiva e con serenità su una materia tanto difficile e scottante, su cui tanti sono gli interessi che convergono e intorno alla quale grande è stata l'attenzione anche all'esterno del mondo politico.

Credo che essere riusciti, pur nei limiti che prima ho richiamato, a lavorare in tal senso vada ascritto a merito dell'8^a Commissione.

Mi auguro, inoltre, che nel corso della discussione di oggi da parte del Governo e degli stessi Gruppi della maggioranza non vengano presentati emendamenti distorcanti il frutto del lavoro della Commissione, perchè, se questo dovesse avvenire, anche la disponibilità, che ripetutamente ho dichiarato, da parte dei senatori comunisti a favorire, pur con un voto che, credo, sarà di astensione — valuteremo poi alla fine del dibattito — un celere iter del disegno di legge verrebbe meno e quindi si riaprirebbe un contenzioso che — ne sono certo — non gioverebbe a nessuno: nè all'opposizione, nè alla maggioranza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roberto Spano. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO. Signor Presidente, riallacciandomi alle ultime considerazioni svolte dal senatore Lotti, vorrei sottolineare che il disegno di legge oggi all'esame dell'Aula non può certo essere considerato — come a volte si dice fuori del Parlamento, ma anche al suo interno — un provvedimento che è stato nel «cassetto» della Commissione. Si può dire tutto tranne che questo.

Infatti, dal novembre 1984 è stato all'esame della Commissione, in sede di comitato ristretto, quasi con continuità, certo con una diversa intensità di riflessioni e di lavoro anche in relazione ad avvenimenti esterni ai lavori parlamentari.

Nasce da una iniziativa del Governo e, a questo proposito, bisogna sottolineare subito che anche in questo caso, nel tempo trascorso, si sono determinate alcune novità, sia per iniziativa del Governo stesso, che per inizia-

tiva del Parlamento — e ne cito una per tutte perchè indubbiamente rilevante: il varo da parte del Parlamento della legge di riforma dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — con cui si è modificato il campo di applicazione delle norme a suo tempo sottoposte al Parlamento per l'obiettivo dichiarato del disegno di legge di uno snellimento delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Il progetto del Governo e, a maggior ragione, il testo proposto dalla Commissione presentano forti elementi innovativi. Ciò spiega più di ogni altra parola, a mio avviso, anche la necessità di riflessione e di confronto determinatasi in sede di Commissione e spiega inoltre la ragione per cui — cosa non rara ma neppure frequente — la Commissione abbia unanimemente deciso poi di recedere dall'autorizzazione, a suo tempo richiesta e ottenuta, dell'esame del provvedimento in sede legislativa per portare il lavoro conclusivo, e quindi anche le riflessioni alle quali si è giunti, all'esame dell'Assemblea.

Il nostro paese è pieno — come dire? — di pudori eccessivi e anche di qualche ipocrisia di troppo — cosa che non avviene in altri paesi della Comunità economica europea, che poi naturalmente hanno grande fretta di adire le corti per impugnare provvedimenti dell'Italia, nel senso che negli altri paesi si elaborano in forma amministrativa le norme di snellimento delle procedure dell'affidamento di opere pubbliche, mentre noi abbiamo una tradizione, che confermiamo con questo provvedimento, di normativa legislativa — pertanto è giusto che in Parlamento, e anche fuori di esso, si conoscano le motivazioni di fondo che ci stanno inducendo a varare una normativa innovativa in questo settore.

La riflessione è avvenuta naturalmente sul fatto che già altri provvedimenti di legge precedenti a questo si erano posti gli stessi obiettivi, ma i risultati sono stati purtroppo deludenti e non si è perseguito in effetti uno snellimento quale quello da tutti auspicato.

Siamo partiti dalla riflessione, che è diventata sempre più stringente, sempre più convincente, che il rilancio degli investimenti di opere pubbliche non rappresenta soltanto un

tradizionale strumento di politica economica, ma anche una risposta a una necessità che diventa pressante per un paese moderno e per l'economia nel suo complesso, una risposta a nuove domande di migliori condizioni di vivibilità e di una rete infrastrutturale che sia moderna e anche adatta a risolvere tutti i problemi di comunicazione, e non solo, bensì anche di fruizione di strutture pubbliche e di servizi pubblici.

Del resto il Governo e il Parlamento si sono mossi, dal punto di vista della legislazione, per realizzare programmi e grandi opere infrastrutturali e, pur nelle grandi difficoltà economiche che ha attraversato e attraversa il nostro paese, con notevoli mezzi finanziari per questo obiettivo infrastrutturale.

Ma qual è, ad oggi, la riflessione che dobbiamo fare? Che c'è una dicotomia sempre più evidente fra questa volontà di fare, tra questa disponibilità a mettere in funzione i mezzi e i risultati che si riescono a conseguire. Quindi non c'è — come dire — una condizione forse più «schizofrenica» di questa. E allora la riflessione puntualmente deve arrivare alle cause profonde che impediscono il raggiungimento di questi risultati, che pure sono invocati da tutti e che hanno conseguenze, dal punto di vista del rilancio dello sviluppo e dell'occupazione, decisive, perchè non vi è settore come quello degli investimenti nel comparto delle costruzioni che possa produrre effetti nella dinamica di sviluppo e nel mantenimento e sviluppo dell'occupazione.

Quindi sono ragioni profonde, contrariamente a quello che forse qualche malaccorto commentatore «ambientalista» potrebbe scorgere. Infatti, non è un provvedimento volto a tutelare le imprese nei loro interessi pur legittimi: è un provvedimento che tende a tutelare la collettività verso un recupero della massima produttività delle risorse che la collettività stessa destina alle infrastrutture. Si tratta di un obiettivo non solo difendibile, ma dichiarabile ad alta voce e con grande senso di responsabilità.

Detto questo, l'altra considerazione è determinata invece da un declino della capacità di spesa e della capacità di conseguire

risultati, come ho riferito prima, proprio nel settore delle costruzioni. Ci riferiamo, anche se è presente il Ministro dei lavori pubblici, al complesso delle attività dello Stato. Tali difficoltà riguardano non solo il Governo centrale, ma anche quello locale, le aziende autonome, il comparto della difesa; insomma, in ogni amministrazione dello Stato, con questo provvedimento, ci illudiamo — e naturalmente saremo poi anche autocritici, perchè perfetto non è nulla — di dare un contributo per incentivare la capacità di risultati dell'amministrazione complessiva dello Stato.

Indubbiamente il testo risente di profonde modifiche rispetto al contenuto del disegno di legge presentato dal Governo. Ma sono modifiche che vanno nella direzione degli obiettivi che il Governo ci ha consegnato come obiettivi condivisi — mi consentirà il collega Lotti di dirlo — dalla maggioranza e dall'opposizione. Gli strumenti — e quindi le norme procedurali — attraverso i quali perseguire in modo ottimale questi obiettivi possono registrare differenze, sfumature, preoccupazioni, riflessioni diverse, anche per un grado di maturazione che diversamente percorre le singole forze politiche anche al loro interno. Ci sono componenti culturali legate, appunto, più a valutazioni di tipo ambientalistico che rischiano di prevalere sull'interesse più generale dello sviluppo. Il problema, al solito, qual è? È un problema molto delicato e molto difficile da risolvere: quello del punto di equilibrio tra esigenze di sviluppo e esigenze di tutela dell'ambiente e quindi della nostra risorsa, non rinnovabile, che è il territorio.

Dobbiamo essere chiari con noi stessi. Ci muoviamo in un quadro complessivo in cui strumenti e modi di snellimento delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche sono già in essere con legislazioni speciali determinate dal Parlamento in relazione a programmi prevalentemente nazionali. Cito qualche esempio. Da poco tempo abbiamo approvato un programma per quanto riguarda le infrastrutture per l'Arma dei carabinieri (caserme e alloggi di servizio). Abbiamo approvato inoltre, a suo tempo, con legislazione speciale, uno strumento di snellimento,

quello della concessione, cioè un programma per le strutture dei servizi per l'attività dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi. Potrei continuare a lungo perchè si tratta, in effetti, di punti di applicazione di un ragionamento.

Parallelamente a questa legislazione speciale, parallelamente ad un'idea che non ha trovato ancora la sua consacrazione nè in un atto legislativo, nè in un atto amministrativo, cioè l'individuazione di una responsabilità unica, individuata nel commissario, parallelamente quindi a momenti di legislazione speciale nella programmazione delle infrastrutture di alcuni settori — momenti che non sono contraddittori con quello che prevediamo noi in termini più generali, di ordinaria amministrazione, qualora si addivenisse alla soluzione del commissario che potrà costituire una condizione di snellimento e di accelerazione dell'impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione della collettività — prevediamo nella legge due meccanismi. Il primo si propone di modificare, nel senso di renderla più flessibile, l'estensione dell'articolo 12 della legge n. 1 del 1978 e il secondo si riferisce a una esperienza che è nuova, pur con le limitazioni che ne condizionano la regolarità, la trasparenza e la garanzia per tutti che non vi siano distorsioni nell'applicazione di questo strumento, che è la concessione, una concessione molto particolare alla quale siamo arrivati perchè consideriamo questa una legge che va intesa in termini di sperimentazione, con le caratteristiche che ho cercato di indicare prima in modo diffuso e generalizzato. È necessaria, infatti, una sperimentazione di questo strumento. Molto dipenderà dalle norme legislative, dalla volontà politica, dalla capacità e dalla efficienza della pubblica amministrazione perchè quello della pubblica amministrazione è un corollario così decisivo che, se non poniamo mano alle attrezzature dal punto di vista dei mezzi finanziari e tecnici e dal punto di vista delle risorse umane culturalmente qualificate, qualsiasi buona legge rischia di far nascere dei topolini anzichè dei rinoceronti.

Sono convinto che si debba procedere su tutti questi terreni parallelamente. Oggi stia-

mo cercando di varare una normativa che reca il suo piccolo contributo. Spero che questo ci induca, alla scadenza del periodo sperimentale di tre anni che ci siamo assenati, a riflettere ulteriormente sul perfezionamento delle norme procedurali.

Recentemente in Italia il dibattito sui risultati e sulle difficoltà in tema di opere infrastrutturali si è elevato di tono. Tale dibattito attraversa le forze politiche e imprenditoriali. Un quadro della situazione italiana di questo dopoguerra ci consegna in effetti un risultato «a macchia». Per quanto riguarda, ad esempio, le infrastrutture autostradali, possiamo dire di aver conseguito risultati consistenti e apprezzabili, però non abbiamo fatto grandi opere infrastrutturali degne di un paese moderno, civile e all'altezza degli altri paesi della Comunità europea. Invito ognuno di noi ad andare negli altri paesi della Comunità europea dove si rimane sbalorditi per la celerità e la rapidità con le quali si operano profonde modificazioni nell'assetto urbano dal punto di vista delle comunicazioni. Pensiamo ai treni ad alta velocità in Francia.

Siamo partiti nell'anno di grazia 1968 con la direttissima Roma-Firenze. Ho ricevuto ieri un invito ad andare a sperimentare questa alta velocità su un tratto molto limitato di questa direttissima, che ancora direttissima non è, a distanza di ben 18 anni.

In Francia, dove certo vi sono mezzi e una economia più solidi della nostra, una grande volontà politica e una grande capacità della pubblica amministrazione hanno consentito, nell'arco degli ultimi dodici anni, di realizzare un tratto ferroviario più lungo della direttissima Roma-Firenze, un tratto apposito di oltre 350 chilometri, per il cosiddetto «TGV», cioè un treno che corre a 250 chilometri l'ora.

RUFFINO. Hanno fatto anche 60 centrali nucleari.

SPANO ROBERTO. È vero, hanno costruito anche 60 centrali nucleari. Mi consentirà di dire, dal momento che non sono un nuclearista, che non credo ne saranno lieti. Indubbiamente ne hanno tratto benefici eco-

nomici; non vorrei però che ne traessimo tutti malefici fisiologici. Le centrali nucleari non sono oggetto del dibattito; purtroppo, però, la sindrome di Chernobyl e non quella cinese, credo ci debba preoccupare tutti.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Ne abbiamo già nelle procedure...

RUFFINO. È anche per quello.

SPANO ROBERTO. È lei il colpevole, senatore Ruffino. Non volevo certo addentrarmi in un discorso del genere, anche se è molto serio ed interessante.

Come dicevo, se diamo uno sguardo ad altri paesi dobbiamo preoccuparci dell'oggettivo ritardo in cui ci troviamo. Poiché la nostra economia — ed è questa una nota ottimistica che introduco — con lo sforzo caparbio di molti, e comunque con il contrastato consenso di tutti, sembra andare verso obiettivi che erano inimmaginabili due o tre anni fa, dobbiamo porci il problema di tesaurosizzare, nelle condizioni economiche positive, anche alcuni risultati tangibili da lasciare non dico alla storia ma ai nostri figli sul piano delle infrastrutture e dei servizi.

Per concludere questa parentesi di motivazione più generale, dirò quindi che il disegno di legge in esame ha un approccio pragmatico e sperimentale ed è giusto che sia così. Infatti, attribuisce grandi responsabilità al Governo, che è il garante di una corretta applicazione della legge ed assegna grandissime responsabilità, naturalmente, anche alla pubblica amministrazione e al Parlamento che, una volta superato questo parto non facile, dovrà anche creare occasioni di verifica e di controllo rispetto ai difetti o comunque ai risultati del provvedimento.

Per quanto riguarda il testo, il Governo ha presentato — e concludo — un emendamento all'articolo 1. Condivido alcune delle questioni che il Governo pone con la nuova formulazione di tale articolo e credo che si debba esaminare successivamente il problema di una risistemazione, per così dire, dello stesso articolo 1, che è delicato ma chiaro nei propri obiettivi. Infatti, sia le disposizioni contenute nell'articolo 1 che quelle conte-

nute negli articoli successivi puntano al medesimo obiettivo che è quello di prevedere non già l'obbligo, bensì la facoltà, per la pubblica amministrazione, di avvalersi di procedure più snelle e più veloci. Nessuno è quindi obbligato ad adottare una procedura piuttosto che un'altra. Rimangono in essere le procedure normali, le procedure previste dall'articolo 1 e l'istituto della concessione così come descritto negli articoli successivi. Vi sono quindi tre possibilità di marcia e la pubblica amministrazione dovrà scegliere, in relazione alla pubblica utilità e alla produttività, quella che risulti maggiormente adeguata allo scopo dell'opera che è in essere e che deve essere realizzata. Detto questo, credo quindi che si debbano ricercare alcuni aggiustamenti.

Devo ora fare una considerazione finale: come si può non esser preoccupati rispetto alla legislazione ordinaria e non solo per quanto riguarda i suoi risultati? Sotto questo profilo, vi è già un accenno al problema nella relazione scritta del senatore Bastianini, tuttavia intendo riferirmi proprio a quello che sta avvenendo. Vi sono gare che vengono vinte al massimo ribasso, con percentuali che variano tra il 48 ed il 52 per cento: questo è il più grave sintomo di malessere che possiamo constatare nel funzionamento della legislazione ordinaria. Infatti, quando un'impresa riesce ad aggiudicarsi un'opera con un ribasso di questa entità, è poco affidabile non già l'impresa con le sue intenzioni, ma lo stesso *iter* di quell'opera ai fini del suo completamento. Questo vuol dire che qualcosa non funziona.

Certo, l'esigenza di ottenere lavori angoscia le imprese date le necessità di occupazione che comunque esistono, poichè l'occupazione va difesa, però vi è anche un segnale di malessere che va ben oltre questo stato di cose. Ecco quindi che le procedure innovative che proponiamo possono essere un giusto correttivo rispetto a pratiche, secondo me, non affidabili e non credibili, nell'interesse della collettività. Pertanto, da questo punto di vista, dopo gli aggiustamenti che apporteremo al termine della discussione e che spero ci troveranno concordi, al di là di un elemento di distinzione nel voto che mi au-

guro non complicherà molto le cose, possiamo sperare che il provvedimento al nostro esame trovi una Camera rispondente ad accogliere anche le riflessioni, da noi più mature naturalmente, ma penso mature altrettanto da parte dei nostri colleghi della Camera, per arrivare rapidamente ad una conclusione.

Per quanto riguarda il nostro Gruppo, siamo stati convinti fin dall'inizio che si dovesse arrivare a questo risultato che, per quanto parziale, consideriamo comunque nuovo e potenzialmente produttivo di ulteriori risultati. Siamo anche convinti, come ho detto prima, che dobbiamo affiancare a questo disegno di legge altre iniziative che lo irrobustiscano perchè c'è un intreccio di normative che vanno naturalmente portate nella condizione di una migliore funzionalità e di una migliore efficienza ma non vi è contraddizione tra quella che il Governo qui ha proposto e la 8^a Commissione ha rielaborato, la legislazione speciale che il Parlamento ha varato in alcuni settori e quella che si concretizzerà prima o poi, mi auguro prima piuttosto che poi, in consistenti opere pubbliche per effetto dell'istituto del commissario. Tutte e tre convergono verso un unico risultato che, al di là delle divisioni politiche generali, credo ci debba trovare uniti nel cercare le migliori soluzioni a questo riguardo. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, approda, finalmente, all'Aula un provvedimento che il Governo aveva posto all'attenzione del Parlamento fin dall'ottobre 1984. Il lavoro in Commissione è stato approfondito e serio ed il testo al nostro esame, anche se suscettibile di qualche ulteriore modifica migliorativa, va giudicato con favore.

Debbo esprimere un particolare apprezzamento al relatore senatore Bastianini, al presidente Spano e al collega Lotti che oggi hanno sollevato alcuni problemi in Aula che mi trovano sostanzialmente consenziente e rendono anche molto più spedito il mio in-

tervento che si limiterà ad alcune brevi considerazioni ed osservazioni.

Debbo dire, intanto, che il Gruppo della Democrazia cristiana ha ritenuto opportuna la decisione di trasferire dalla sede deliberante a quella referente l'esame del disegno di legge per la delicatezza della materia, per gli interessi che essa coinvolge e per gli obiettivi che intende conseguire in un settore delicato, vitale ed importantissimo per la nostra economia.

Qual è l'obiettivo che il disegno di legge persegue? Esso va colto nel titolo stesso che recita: «Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche», laddove si pone l'accento sul carattere straordinario, sperimentale della proposta e della necessità, avvertita da tutti e denunciata ripetutamente — mi riferisco in particolare all'audizione del direttore generale dell'ANAS — di accelerare le procedure per l'esecuzione di opere pubbliche. Quando si parla della sperimentazione della legge non si può non osservare che in Italia nulla è più definitivo del provvisorio e quindi effettivamente sarà molto più facile prorogare la «sperimentazione» nel tempo che non arrivare ad ulteriori o a sostanziali modifiche del testo.

Non vi è dubbio però, onorevoli colleghi, che l'andamento attuale degli appalti pubblici è sconcertante e questo è il dato obiettivo dal quale si parte. Penso di poter dire, senza tema di essere smentito e riallacciandomi anche ad una osservazione fatta dal direttore generale dell'ANAS, che il programma stralcio triennale per la grande viabilità al ritmo attuale degli appalti si potrà realizzare non in tre anni ma in trent'anni con le ovvie conseguenze a ciò connesse. Le cause di tali situazioni sono antiche e recenti e vanno ricercate in obiettive difficoltà della pubblica amministrazione e degli enti locali nella predisposizione di progetti esecutivi, nella scarsità degli organici, nella eccessiva lentezza di determinate rigide procedure e di pastoie burocratiche. Si trattava infine di uniformare la nostra legislazione anche alla normativa comunitaria. L'Italia è purtroppo molto in ritardo nell'uniformarsi alle direttive comunitarie. Conformarsi alle norme comunitarie

può essere un primo passo anche in questo settore.

Tutto ciò, però, doveva essere fatto nel rispetto rigoroso delle regole della concorrenza, mantenendo entro limiti corretti e trasparenti il tasso di discrezionalità della pubblica amministrazione, garantendo con una serie di controlli e di condizioni l'amministrazione stessa, evitando di bloccare il mercato a favore di una minoranza di imprese, conseguendo risultati validi economicamente ed ottenuti in modo rapido.

Su questi temi in definitiva si è sviluppato, onorevole Presidente, signor Ministro, il dibattito in Commissione perchè si tratta di enunciazioni di principio che è facile fare, ma che è difficile tradurre operativamente in norme concrete. Infatti non vi è dubbio che costituisce un problema importante e di non facile soluzione, ma certamente decisivo ai fini sociali, l'aumentare la capacità tecnica dello Stato di spendere tempestivamente le somme stanziare per gli investimenti pubblici, accelerando la realizzazione delle spese produttive e riqualificando gli investimenti pubblici. Da un lato si tratta di adeguare le reti infrastrutturali italiane a quelle degli altri paesi industrializzati e, dall'altro lato, di concorrere, anche in questo modo, alla lotta contro la disoccupazione, con risvolti sociali di non poco conto in questo momento di profonde trasformazioni tecnologiche.

Non è mia questa proposta. Ricordo che il presidente dell'IRI, professor Prodi, ha accennato a grandi opere infrastrutturali da realizzare nel nostro paese per dare una risposta in qualche modo positiva al drammatico problema della disoccupazione giovanile in un momento in cui il nostro paese sta subendo grandi trasformazioni tecnologiche ed approfittando di un periodo di particolare benessere, come ha rilevato poco fa acutamente il senatore Spano, che non dobbiamo assolutamente farci sfuggire. Credo che il nostro paese si stia avviando verso un periodo di grande benessere, favorito non soltanto da una eccezionale congiuntura economica internazionale e dal calo del prezzo del petrolio, ma anche da una ripresa che ha consentito sia alle imprese private che a quelle

a partecipazione statale e pubbliche di conseguire risultati sul piano economico estremamente validi e positivi.

Il tempo ci dirà se questi obiettivi sono stati conseguiti. Il nostro intento e la nostra ferma volontà sono indirizzati verso queste mete. Oggi non possiamo che esprimere l'auspicio, onorevole Presidente, che essi si realizzino concretamente.

Mi vorrei soffermare molto brevemente su alcuni di questi aspetti, non senza rilevare che dovremmo porre mano in modo definitivo alla riforma dell'ANAS. L'auspicio è che la miniriforma approvata in tempi recenti possa approdare ad apprezzabili risultati. In questa fase sperimentale è però necessaria una più penetrante vigilanza da parte delle stazioni appaltanti sia per quanto attiene alla perfetta esecuzione dell'opera, sia per il rispetto dei tempi e sia soprattutto per una puntuale e rigorosa verifica degli imprevisti in corso d'opera per evitare che essi diventino veri e propri strumenti surrettizi per l'aumento dei costi di costruzione.

Quali sono i punti che caratterizzano la legge? Anzitutto si permette di non interrompere l'attività delle imprese, consentendo la prosecuzione dei lavori con l'affidamento alle imprese esecutrici dei lavori originari di lavori funzionalmente connessi con i precedenti. Un secondo elemento di semplificazione è offerto dal fatto che l'impresa può essere incaricata anche della redazione del progetto, con sensibile risparmio di tempo, prevedendo però anche la presenza di una serie di cautele e condizioni tali da garantire l'amministrazione. Io credo che questo sia un terreno particolarmente delicato e starei per dire anche esplosivo per gli interessi che comporta. C'è quindi necessità di muoversi con decisione, garantendo peraltro alla pubblica amministrazione norme di trasparenza.

Terza novità importante riguarda la concessione. Nel testo originario l'affidamento avveniva a trattativa privata. Più opportunamente, a mio avviso — e ho constatato una generale convergenza su questo punto — la Commissione ha impostato la nuova norma, anche per quanto riguarda la pubblicità, soprattutto sulla selezione delle imprese in base a parametri obiettivi di capacità tecnica, nel rispetto soprattutto delle regole della

concorrenza che sempre, e specialmente in questo settore, debbono valere per garantire l'esecuzione rapida di lavori a prezzi economicamente convenienti e interessanti per la pubblica amministrazione. In più si è voluto tenere conto delle imprese locali, intese, queste, come quelle che operano prevalentemente in ambiti regionali. Si è assicurata la loro presenza e si è stabilito anche l'ammontare minimo dei lavori da far eseguire alle imprese locali (un minimo del 15 per cento). Ricordo la battaglia che su questo punto il collega, senatore Mascaro, ebbe a fare in Commissione: era previsto un minimo del 10 per cento. Credo peraltro che questo aspetto meriti un ulteriore approfondimento; avverto cioè la necessità che non si ponga in posizione subordinata — e direi, onorevole relatore, iugulatoria — l'impresa locale. L'affermazione contenuta nel disegno di legge all'articolo 3, infatti, potrebbe risolversi in un rapporto cosiddetto di subappalto al miglior offerente, a tutto vantaggio non delle imprese locali e delle piccole aziende bensì del concessionario che, nella concorrenza spietata tra le imprese locali, potrebbe ottenere vantaggi, utili a danno, forse, qualche volta, della stessa corretta esecuzione dei lavori. Ciò non mi sembra che sia giusto.

Infine, quale ultima considerazione, credo che sia necessario porre le imprese minori sullo stesso piano delle altre imprese, ovviamente *sub specie* di associazioni temporanee e di consorzi.

In materia di consorzi mi pare significativo rilevare che per la prima volta questi sono ammessi alle gare e posti sullo stesso piano delle associazioni temporanee: si fissano le condizioni per la loro partecipazione all'esecuzione dei lavori pubblici, ponendo fine a uno stato di anarchia che non poteva essere ulteriormente subito.

Infine, per quanto riguarda la pubblicità — e concludo rapidamente — va considerato che è in discussione alla Camera il provvedimento sull'editoria, il quale contiene una norma analoga a quella dell'articolo 8. Ci sembra opportuno evitare contrapposizioni che poi non giovano alla chiarezza delle norme e quindi alla loro puntuale applicazione.

È infine chiaro, pacifico e credo non conte-

stato — ma non sarà cosa inopportuna inserirlo nel testo di legge, anche perchè in esso si dice esclusivamente che trova comunque applicazione la normativa sulle concessioni della legge del 1929 — che in tema di concessione non si intaccano nè si intendono modificare le procedure stabilite e previste espressamente dalla legge n. 209 e da altre leggi che continuano ovviamente ad essere applicabili.

Ripeto e concludo: il testo approvato dalla Commissione va giudicato con favore perchè si muove nella logica di una effettiva accelerazione delle procedure e quindi dell'esecuzione dei lavori pubblici, con gli opportuni correttivi che mi sono permesso di indicare. Confido quindi in una rapida approvazione del disegno di legge che è largamente atteso e che potrà risolvere — io mi auguro — alcuni dei problemi che qui, assieme ad altri colleghi, mi sono permesso di portare alla vostra cortese attenzione. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BASTIANINI, relatore. Devo replicare brevemente, in quanto gli interventi dei colleghi, che ringrazio per il riconoscimento che hanno voluto dare in Aula del lavoro svolto dalla Commissione, non hanno introdotto elementi nuovi rispetto alla relazione da me svolta, ma si sono limitati a mettere a fuoco meglio le finalità del provvedimento e i problemi che l'applicazione della legge sicuramente porrà per il suo carattere di novità rispetto all'ordinamento attuale in una materia che è di grande importanza e di grande delicatezza.

Voglio confermare al senatore Ruffino che alcune delle sue preoccupazioni, da lui già opportunamente avanzate in Commissione, relative principalmente alla tutela dell'imprenditoria minore, e che hanno trovato già in parte accoglimento nei lavori della Commissione, sono oggetto di appositi emendamenti presentati dal relatore, proprio per consentire un equilibrio tra le possibilità di intervento dei grandi raggruppamenti im-

prenditoriali e quelle riferite al sistema delle imprese cosiddette minori.

Anche la preoccupazione di rendere rapidamente operativa la legge, preoccupazione che mi sembra emergere dall'emendamento presentato dal Governo, quella esigenza di renderne più incisiva l'applicazione, può trovare risposta, più che in una modifica dell'articolo stesso — modifica che metterebbe in discussione elementi già approfonditi in Commissione — in una modifica più limitata dell'articolo 1, che renda la sua disciplina applicabile ad una maggiore varietà dei casi, e in una previsione di tempi più incisivi per gli adempimenti preliminari di cui agli articoli 4 e 6. Anche su questa materia sono stati presentati appositi emendamenti.

Appare altresì inopportuno che si modifichino disposizioni relative alla pubblicità delle gare, non delle concessioni, come appare inopportuno un incremento degli oneri di cauzione per la totalità delle gare, che si ripercuoterebbero immediatamente sul costo delle opere pubbliche. Anche su tale materia il relatore ha ritenuto di dover presentare emendamenti.

Unisco il mio augurio a quello dei colleghi che sono intervenuti in discussione generale di un'approvazione rapida del provvedimento in quest'Aula — e mi sembra che siamo ben avviati — e di un *iter* sufficientemente rapido nell'altro ramo del Parlamento, per poter dotare la pubblica amministrazione del nostro paese di uno strumento più adeguato alle realtà mutate riguardo all'affidamento dei lavori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici.

* **NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato ricordato dagli intervenuti, la lentezza burocratica fatta di pareri e di controlli in sovrapposizione, di adempimenti imposti da nuove leggi, ha rinviato nel tempo l'attuazione dei programmi e, in parte, anche vanificato non pochi investimenti.

Con questo provvedimento abbiamo inteso far fronte in tempi relativamente rapidi all'attuazione dei programmi. Ritengo che

questo provvedimento risponda in gran parte alle esigenze. Con i contributi apportati dalla Commissione, abbiamo inteso fare, e abbiamo fatto senz'altro, un passo avanti — mi sia permesso dirlo, anche per collegarmi ad un appello del senatore Spano — verso una legislazione più coraggiosa, una legislazione che ci consenta di uscire dai dubbi e dalle incertezze, che talvolta sono più apparenti che reali.

Abbiamo vantaggi indubbi con l'approvazione di questo provvedimento in termini sia di tempo che di accelerazione delle procedure.

I due punti principali di questo disegno di legge riguardano il ricorso all'ex articolo 12 e, in questo caso particolare, soprattutto il completamento delle opere in corso, che ritengo essere il problema preminente in questo provvedimento, ed inoltre la possibilità di concessione per abbreviare — come dicevo prima — i tempi di attuazione dei programmi.

Il Governo aveva presentato due emendamenti, su cui abbiamo svolto un confronto, che comunque ritira, dopo aver avuto almeno due certezze: che quando ricorriamo all'ex articolo 12 si debba parlare di progetti di massima e che i tempi della concessione — come ha affermato il relatore — siano ridotti.

Vi sono altri punti su cui il relatore presenterà lievi modifiche, alle quali siamo pienamente favorevoli.

Auspico che questo provvedimento sia approvato dal Senato e in tempi assai brevi anche dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Le Amministrazioni statali, le Regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici sono autorizzati ad affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori del precedente contratto la

esecuzione e l'eventuale progettazione di opere funzionalmente connesse con i primi lavori, anche quando tale facoltà non sia prevista nel bando di gara originario, purchè l'importo di tali opere non sia superiore al doppio dell'ammontare di assegnazione del primo contratto, calcolato aggiornando i prezzi ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e a prescindere dalla data di stipula del contratto originario.

2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1 è consentito, per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che:

a) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

b) i precedenti lavori non siano ultimati ed il loro avanzamento non sia inferiore al 50 per cento dell'importo contrattuale, ovvero, per i lavori già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, che il verbale di ultimazione non sia anteriore a sei mesi rispetto alla predetta data;

c) l'impresa abbia dimostrato capacità economica e finanziaria nonché idoneità tecnica nell'esecuzione dei lavori precedenti e possieda inoltre i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per assumere i nuovi lavori;

d) i nuovi lavori siano compresi in progetti generali approvati e parzialmente finanziati.

3. Qualora il progetto esecutivo dell'opera da affidare non sia stato ancora redatto, l'affidamento ha luogo sulla base del progetto di massima predisposto dall'Amministrazione o dall'ente appaltante; l'affidamento è perfezionato con apposito atto integrativo dopo la redazione del progetto esecutivo da parte dell'impresa e dopo che sia intervenuta l'approvazione dello stesso progetto, fermo il limite del massimo importo affidabile ai sensi del precedente comma 1.

4. Qualora i nuovi lavori siano funzionalmente connessi con più lavori realizzati o in corso di realizzazione in base a distinti contratti, è preferita, a parità di condizioni, l'impresa che ha sede legale nella regione nella quale devono eseguirsi i lavori e, nel

caso di imprese della stessa regione, quella avente sede legale nella provincia interessata.

5. È vietato all'Amministrazione o all'ente appaltante attribuire all'impresa risultata affidataria dei lavori in base ai precedenti commi l'esecuzione di ulteriori opere ad essi funzionalmente connesse sulla base della procedura di cui ai medesimi commi. L'onere dell'eventuale progettazione di cui al precedente comma 1 è compreso nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Le Amministrazioni statali, le Regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici sono autorizzati ad affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori del precedente contratto, ovvero ad un consorzio o ad una associazione temporanea di cui l'impresa medesima faccia parte, l'esecuzione e l'eventuale progettazione di opere funzionalmente connesse con i primi lavori, anche quando tale facoltà non sia prevista nel bando di gara o nel contratto, relativi ai lavori originari, ed a prescindere dalla data di stipulazione del contratto stesso.

2. L'importo delle ulteriori opere da assegnarsi non deve essere superiore al doppio dell'ammontare iniziale di assegnazione del primo contratto calcolato aggiornando i prezzi ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

3. Il ricorso alla procedura di cui al comma 1 è consentito per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La procedura stessa potrà attuarsi nel corso delle seguenti condizioni:

a) i nuovi lavori devono consistere nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo contratto;

b) i precedenti lavori alla data dell'assegnazione dei lavori ulteriori devono risul-

tare regolarmente intrapresi ed in corso di esecuzione secondo le previsioni contrattuali, ovvero possono anche essere stati ultimati da un periodo non superiore a sei mesi dalla suddetta data;

c) l'impresa ovvero il consorzio o l'associazione temporanea devono possedere capacità economico-finanziaria ed idoneità tecnica adeguate rispetto ai nuovi lavori da eseguirsi, oltre ai requisiti richiesti dalle leggi vigenti per assumere i nuovi lavori.

5. Qualora i nuovi lavori medesimi non siano già compresi in progetti generali approvati, l'affidamento potrà aver luogo sulla base del progetto di massima predisposto od integrato dall'Amministrazione appaltante, anche successivamente al primo appalto, entro il limite d'importo di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Redatto, ove occorra, da parte dell'affidatario il progetto esecutivo dei nuovi lavori ed approvato il progetto stesso, l'affidamento verrà perfezionato con apposito atto integrativo, ferme restando le previsioni di spesa e di tempo per la ultimazione dei nuovi lavori affidati.

7. Qualora i nuovi lavori siano funzionalmente connessi con più lotti, ciascuno costituente l'oggetto di un distinto contratto, è preferita, a parità di condizioni, l'impresa che ha sede legale nella Regione nella quale devono eseguirsi gli ulteriori lavori e, nel caso di più imprese della stessa Regione, quella avente sede legale nella Provincia interessata dai nuovi lavori.

8. È vietato all'Amministrazione o all'ente appaltante affidare, a termini del presente articolo, alla stessa impresa risultata assegnataria dei lavori in applicazione dei precedenti commi l'esecuzione di ulteriori opere, sia pure agli stessi lavori funzionalmente connesse.

9. L'onere dell'eventuale progettazione relativa al lotto da affidarsi va calcolato nel prezzo complessivo di affidamento ».

Al comma 1, dopo le parole: « non economici » inserire le seguenti: « , nonchè gli altri soggetti preposti alla realizzazione delle opere inserite nei programmi d'intervento straordinario nei territori meridionali ».

1.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «progetti generali approvati» con le altre: «progetti di massima approvati».

1.4 IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«...) il lotto precedente non sia stato affidato a trattativa privata;

...) l'importo delle nuove opere non sia superiore a 5 miliardi di lire ».

1.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

Al comma 5, sostituire le parole: «ulteriori opere» con le altre: «ulteriori lotti».

1.5 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, come ho già preannunciato, il Governo ritira l'emendamento 1.1, a seguito della proposta del relatore di fare riferimento a progetti di massima.

VISCONTI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Con la prima proposta di modifica vogliamo allargare il campo dei soggetti che sono tenuti facoltativamente ad avvalersi delle norme previste dallo stesso articolo 1. Con l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, estendiamo l'istituto della concessione anche a soggetti diversi da quelli pubblici che nor-

malmente operano nel settore dei lavori pubblici; vogliamo pertanto che anche questi soggetti che si avvalgono del contributo finanziario dello Stato possano avvalersi di questa nuova normativa.

Con il secondo emendamento da noi presentato, vorremmo che l'istituto della trattativa privata — istituto estremamente delicato — abbia altri «paletti» atti a delimitare sempre meglio il campo della sua applicazione. Pertanto, vorremmo delimitare anche l'importo massimo dei lavori da affidarsi in applicazione di queste norme del tutto particolari.

Proponiamo inoltre che tale istituto possa essere utilizzato per una sola volta: l'ente appaltante non può affidare a trattativa privata il lotto successivo o complementare alla stessa impresa alla quale sia stato affidato a trattativa privata il lotto precedente.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 1.4 definisce meglio l'ambito di possibile applicazione della norma, ambito che con la dizione «progetti generali approvati» potrebbe risultare troppo restrittivo. Si preferisce il termine «progetti di massima approvati», proprio per venire incontro a quelle esigenze prospettate dall'emendamento presentato dal Governo. Ringrazio il Governo per aver accolto l'impianto formale del testo proposto in Commissione una volta che sia stato possibile, con questa nuova dizione, andare incontro allo spirito di maggiore incisività che il Governo intendeva perseguire.

L'emendamento 1.5 è soltanto formale. È necessario omogeneizzare i termini usati nella norma e quindi sostituisce le parole «ulteriori opere» con le parole «ulteriori lotti».

Per quanto riguarda il mio parere sugli altri emendamenti, dopo il ritiro di quello del Governo, devo dire che l'emendamento 1.2 è giudicato inopportuno e quindi il parere è contrario, perchè si interferirebbe, con una norma in questa sede, con la disciplina recentemente varata dai nuovi provvedimenti sul Mezzogiorno. A proposito dell'emendamento 1.3, il parere è contrario, in quanto la prima parte è inutile, perchè al primo comma dell'articolo 1, dove si dice che l'applicazione della norma è possibile anche quando

tale facoltà non sia prevista nel bando di gara originario, si escludono tutti i casi in cui non vi sia stato un bando di gara. Sulla seconda parte si giudica inopportuno limitare l'importo delle nuove opere a 5 miliardi, perciò il parere è contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici. Il Governo concorda con il parere del relatore e ribadisce di essere favorevole agli emendamenti del relatore stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le Amministrazioni e gli enti indicati nel precedente articolo 1 hanno facoltà, per un periodo non superiore

a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 4, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per la acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonchè la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei.

2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale è applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato.

3. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: « , loro consorzi e raggruppamenti temporanei » con le altre: « o a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o a raggruppamenti temporanei d'impresе iscritte a categorie diverse tra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 ».

2.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonchè quelle delle altre leggi che disciplinano affidamenti in concessione ».

2.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Con questo emendamento si tratta di precisare i soggetti che possono avvalersi della norma prevista in questo articolo. Quindi — credo molto più opportunamente — prevediamo che oltre alle imprese siano anche inserite le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi ed anche i raggruppamenti temporanei di imprese iscritte a categorie diverse tra quelle previ-

ste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 2.2 risponde ad una sollecitazione del collega Ruffino di chiarire, al di là di ogni dubbio, che queste norme non interferiscono con la disciplina delle leggi speciali che prevedono lavori in concessione. Ritenevo questa chiarificazione non necessaria, ma a scampo di ogni rischio di interpretazione concordo sull'opportunità di chiarire il contenuto del disegno di legge.

Avendo la parola ne approfitto per esprimermi sull'emendamento 2.1: il parere è contrario. Le motivazioni che vengono addotte dai presentatori sono di doppio ordine: da una parte prevedere espressamente l'inserimento di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, dall'altra prevedere che i raggruppamenti di imprese siano verticali, cioè riguardanti imprese con diversa specializzazione.

Allora, per la prima parte lo giudico inopportuno in quanto le cooperative non sono enti soggetti alla beneficenza, ma sono imprese a tutti gli effetti. Le cooperative costituiscono un particolare tipo di impresa di costruzione e quindi non vi è necessità alcuna di appesantire la legge prevedendo una fattispecie a parte.

Per quanto riguarda la seconda questione, il motivo è analogo; nel testo della legge si parla di associazioni temporali di imprese e queste, ai sensi della legge, possono essere orizzontali o verticali. Quindi non vi è bisogno di ulteriori specificazioni. Se ci abituiamo a fare leggi più brevi, contenenti solo l'essenziale, sarebbe utile per tutti.

Quindi pregherei il collega Visconti di ritirare l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Concordo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Visconti, insiste per la votazione del suo emendamento?

VISCONTI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Ho ritenuto opportuno suggerire al relatore l'inserimento di questa norma perchè, per la verità, al comma 3 dell'articolo 2 si dice espressamente: «Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137». Poichè si è fatta espressamente questa eccezione che poteva apparire al limite ovvia e superflua, mi pare opportuno che il legislatore dica che restano ferme le disposizioni contenute nelle leggi successive in tema di concessione.

Questo è il motivo del mio modesto suggerimento ispirato a una corretta tecnica giuridica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. La lettera di invito di cui al successivo articolo 4 deve prevedere che le opere, per una quota minima compresa tra il 15 per cento ed il 30 per cento dell'importo di affidamento in concessione, siano affidate dal

concessionario ad imprese che, dotate di capacità adeguata all'importo dei lavori da eseguire, abbiano sede legale nella regione in cui si eseguono i lavori.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... L'affidamento di tali opere avviene alle condizioni stabilite, nella medesima lettera di invito, da parte dell'ente concedente, tenuto conto degli oneri di organizzazione dell'intervento della società concessionaria».

3.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 3.1 è finalizzato a una maggiore tutela della imprenditoria minore. Il motivo è il seguente: all'articolo 3 si prevede che la stazione appaltante possa imporre l'obbligo di affidare l'esecuzione delle opere per quota parte a imprese aventi sede legale nella regione nella quale si realizzano le opere. Il rispetto della norma può avvenire in questo modo: preso il lavoro, la società concessionaria affida la quota dello stesso alle imprese della regione interessata, ma a condizioni capestro. L'emendamento precisa che, in sede di bando di gara, la stazione appaltante, oltre a stabilire la quota da riservare alle imprese della regione, fissa anche le condizioni alle quali tale affidamento deve essere fatto.

Ci sembra una norma opportuna che quindi sottoponiamo alle valutazioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con quanto detto dal relatore e quindi è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. L'affidamento in concessione di cui al precedente articolo 2, previa pubblicità ai sensi del successivo articolo 6, è disposto, a mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, sulla base di progetti di massima, con allegato schema di convenzione, completi di prezziari aggiornati, e con la descrizione delle principali categorie di lavori.

2. L'Amministrazione o l'ente concedente invita le imprese che abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi del successivo articolo 6 e che risultino in possesso del certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, nonché dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

3. Qualora il numero delle imprese interessate risulti superiore a quindici l'Amministrazione o l'ente concedente ha la facoltà di invitare non meno di quindici imprese.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione, la quale, nei 60 giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini del-

l'affidamento in concessione, nonchè i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dei precedenti commi. La Commissione predispose altresì la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione.

5. I requisiti e la convenzione-tipo stabiliti dalla Commissione vengono recepiti in un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

6. La Commissione è presieduta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composta da:

- a) un consigliere di Stato;
- b) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- c) un consigliere della Corte dei conti;
- d) tre membri in rappresentanza, rispettivamente, della categoria dei costruttori, del movimento cooperativo e delle imprese a partecipazione statale.

7. L'affidamento delle concessioni avviene secondo il criterio di cui al successivo articolo 10. L'Amministrazione o l'ente concedente indica nella lettera di invito gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ordine di importanza ad essi attribuito.

8. Nella lettera di invito l'Amministrazione o l'ente concedente indica inoltre per ciascun lavoro:

- a) i requisiti minimi di cui al precedente comma 4;
- b) l'importo presuntivo dell'opera e le prestazioni che si richiedono;
- c) il termine di ricezione delle offerte, comunque non inferiore a venti giorni;
- d) l'ufficio al quale indirizzare le domande di partecipazione;
- e) il giorno di apertura delle offerte.

9. Dopo l'affidamento, il concessionario procede alla progettazione esecutiva.

10. Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, l'importo indicato dall'Amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi procedono

alla stipula di un atto integrativo, soltanto se tale importo non superi del 25 per cento l'importo a base di gara. In caso contrario, l'Amministrazione o l'ente concedente può procedere alla stipula dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti dell'importo a base di gara incrementato di non più del 25 per cento. Se invece decide di non procedere alla stipula dell'atto integrativo, l'Amministrazione o l'ente concedente acquisisce il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le spese per i sondaggi e per la progettazione sulla base della tariffa professionale ridotta del 50 per cento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella scelta delle imprese da invitare sono preferite le associazioni temporanee ed in consorzi, in cui siano presenti imprese che svolgono la loro prevalente attività nell'ambito della regione dove si svolgono i lavori».

4.3

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «entro trenta giorni», *con le altre:* «entro quindici giorni»; *sostituire altresì le parole:* «nei sessanta giorni successivi», *con le altre:* «nei trenta giorni successivi».

4.4

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici», *con le altre:* «da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

4.5

IL RELATORE

Al comma 10, sostituire le parole: « del 25 per cento » *con le altre:* « del 15 per cento ».

4.1

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Il prezzo stabilito dall'atto integrativo, a corpo fisso ed invariabile, è comprensivo di qualsivoglia compenso per revisione dei prezzi contrattuali».

4.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, GIUSTINELLI, GRÈCO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

PRESIDENTE. Nel dare la parola al senatore Visconti per l'illustrazione dei suoi emendamenti, vorrei invitarlo a specificare se la modifica proposta si riferisce a entrambi i punti nei quali ricorre la dizione «25 per cento» al comma 10 poichè non risulta chiaro.

VISCONTI. Il nostro emendamento tende ad abbassare il livello massimo di incremento delle spese nei casi di affidamento in concessione di un'opera per la quale è stato predisposto un progetto esecutivo, quindi rispondo affermativamente alla richiesta di precisazione sollecitata dall'onorevole Presidente. In questo caso i prezzi sono alquanto aderenti ai costi correnti, per cui quella del 25 per cento ci sembra una previsione eccessiva. Essa va ridotta al 15 per cento.

Con il secondo degli emendamenti da noi presentati non vogliamo fare altro che riportare la legge dello Stato, aggiornando la normativa vigente, ai contenuti di una legge regionale di recente approvazione che ha disciplinato la concessione e il suo corrispettivo. La leggo integralmente: «Nel corrispettivo della concessione di costruzione si intendono inclusi tutti i costi necessari per l'ultimazione a regola d'arte dell'opera, comprese le spese generali e quelle imprevedute anche connesse con l'incremento di prezzi di mercato. In deroga alla vigente disciplina per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche il corrispettivo della concessione di costruzione deve ritenersi pertanto comprensivo di qualsivoglia compenso revisionale ed è nullo ogni patto inteso a prevedere ulteriori compensi per revisione dei prezzi oltre il prezzo pattuito a costo fisso ed invariato».

Con tale emendamento proponiamo, pertanto, che il prezzo, una volta stabilito, resti invariato.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 4.3 è volto alla tutela dell'imprenditoria locale e minore, in quanto privilegia nella scelta delle imprese da invitare alle gare di concessione, ove il numero dei richiedenti sia superiore a quindici, gli operatori raggruppati in consorzi o in associazioni temporanee che comprendano imprenditori locali.

L'emendamento 4.4 accoglie invece l'invito del Governo ad accelerare i tempi della messa a regime della disposizione, dimezzando le previsioni di trenta giorni per l'istituzione della commissione e di sessanta giorni per la definizione dei requisiti della convenzione tipo. Il relatore ovviamente accede a tali indicazioni del Governo e presenta, di conseguenza, i relativi emendamenti. Non vorrebbe tuttavia essere deluso dal fatto che le amministrazioni interessate non rispettino poi i tempi fissati dal legislatore, accusando magari lo stesso di aver stabilito termini troppo ristretti. Ci auguriamo quindi che questa esigenza di maggiore incisività della norma, per quanto riguarda i tempi, possa avere seguito.

L'emendamento 4.5 tende a modificare parzialmente la composizione della commissione, sostituendo al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici medesimo.

Infine, vi è una proposta di modifica sollecitata dal Governo e che mi accingo a presentare, relativa al quinto comma dell'articolo in esame. In base a tale proposta di modifica e soltanto per un problema formale, i requisiti della convenzione tipo proposti dalla commissione dovranno essere oggetto di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. La prego, senatore Bastianini, di usare la cortesia di formalizzare l'emendamento relativo a quest'ultima proposta di modifica perchè la Presidenza possa disporne.

Invito il relatore ed il rappresentante del

Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, il relatore non ha nulla nè di pregiudizialmente contrario nè di pregiudizialmente favorevole rispetto al suo contenuto. Si tratta di stabilire una soglia: in Commissione si è discusso a lungo ed è sembrato che il 25 per cento potesse essere un punto di equilibrio ragionevole, quindi non ritengo di poter accedere a questa richiesta di abbassamento al 15 per cento ed esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2 si riapre una ferita recente. I due rami del Parlamento, con parere diverso, in sede di legge finanziaria hanno disciplinato in modo innovativo la materia della revisione prezzi. Giudico veramente inopportuno che in una norma venga introdotta una nuova disciplina, sia pure riferita alle sole concessioni, per la revisione prezzi. Continuo a restare della mia opinione che la materia revisionale meriti una norma revisionata in modo organico e si debba, quanto prima, mettere mano ad una migliore definizione dell'intera materia. Quindi il parere è contrario.

* NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Concordo sostanzialmente con i pareri dati dal relatore. Mi permetto semplicemente di fare un'osservazione.

Credo che la commissione preposta a dare gli indirizzi non possa che darli in termini assai generici, trattandosi di una molteplicità di interventi in opere pubbliche (dalle strade alle ferrovie, ai porti) dalle più svariate tipologie. Ecco perchè ritenevo che quanto viene deliberato e proposto da questa commissione potesse essere frutto di un decreto dei Ministeri competenti mentre, se si trattava di lavori degli enti locali, che fosse la regione, il presidente della regione ad emanare questi decreti. Mi pare che la materia sia così complessa da meritare, forse, un maggiore approfondimento; comunque, mi attengo alla estrema genericità della soluzione individuata.

Sono dunque favorevole agli emendamenti proposti dal relatore mentre sono contrario agli emendamenti 4.1 e 4.2.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Al comma quinto, sostituire le parole: «vengono recepiti in» con le seguenti: «sono oggetto di».

4.6

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.6.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Innanzitutto devo fare una precisazione. L'emendamento recita: «sono preferite le associazioni temporanee ed in consorzi». Mi sembra che sia un errore e che si intendesse dire «ed i consorzi».

BASTIANINI, *relatore*. Ringrazio il senatore Ruffino per aver individuato l'errore. L'emendamento va quindi letto sostituendo la dizione «ed in consorzi» con l'altra «ed i consorzi».

RUFFINO. Ringrazio il relatore che ha voluto recepire una proposta avanzata nel corso del mio intervento, perchè ritengo che in questa maniera si stabilisca un rapporto più corretto tra le piccole, le medie e le grandi imprese. In questo modo le piccole e le medie imprese che operano nell'ambito regionale non saranno iugulate dalle grandi imprese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal relatore, con la modifica testè accolta.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

Gli enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per gli acquisti di immobili in corso di costruzione o su progetto, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

È approvato.

Art. 6.

1. Le Amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 pubblicano trime-

stralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee nonchè nei principali quotidiani e in almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede l'Amministrazione o l'ente concedente, l'elenco dei lavori che intendono affidare in concessione ai sensi del precedente articolo 4.

2. Nei successivi trenta giorni, le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei segnalano il loro interesse alla gara per essere presi in considerazione ai fini dell'invito di cui al precedente articolo 4.

È approvato.

Art. 7.

1. I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

2. Ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, già operino nell'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità è applicabile l'articolo 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, aggiunto dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

3. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del primo comma dell'articolo 23-bis della legge n. 584 del 1977, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate all'esecuzione parziale.

È approvato.

Art. 8.

1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un miliardo e duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto importo è inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonchè in ogni caso, per estratto, sui

principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

2. La pubblicazione è sempre fatta sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

3. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 300 milioni di lire, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede.

4. Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ai 300 milioni può essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante.

5. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonchè dell'importo a base di appalto — anche approssimato — quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come sostituito dall'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal seguente:

" 1. Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un miliardo di lire, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto importo è inferiore ad un miliardo di lire, nonchè in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

2. La pubblicazione è sempre fatta sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

3. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 300 milioni di lire, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede o, nei casi di comprovati motivi di necessità e di urgenza, in appositi albi della stazione appaltante.

4. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base di appalto — anche approssimato — quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) l'indicazione di un termine, non inferiore ai dieci giorni dalla pubblicazione della notizia entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

5. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione" ».

8.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Vorrei pregarla, signor Presidente, e vorrei pregare i colleghi di accantonare l'articolo 8. Si tratta di una materia molto complessa e perciò forse conviene procedere nei nostri lavori, consentire una breve pausa di riflessione e poi affrontare la discussione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9

1. Le Regioni pubblicano semestralmente un notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni in conformità con quanto previsto nel presente articolo.

2. Il notiziario di cui al precedente comma 1 indica:

a) le gare d'appalto, esperite nei sei mesi precedenti, il cui importo a base d'asta risulti non inferiore a 300 milioni di lire;

il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari;

b) le concessioni affidate negli ultimi sei mesi con l'indicazione delle loro caratteristiche;

c) gli appalti e le concessioni ultimati nel semestre precedente, indicando per ciascun lavoro l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.

3. Tutti gli enti pubblici sono tenuti a comunicare alle Regioni interessate le notizie per predisporre il notiziario, secondo le modalità stabilite dalle stesse Regioni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentite le Regioni e l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema del notiziario regionale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«...Il notiziario di cui al comma 1 è pubblicato per estratto su un quotidiano di diffusione nazionale e su uno avente particolare diffusione nella regione che pubblica il notiziario».

9.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento intende rendere ancora più trasparente la materia degli appalti obbligando alla pubblicazione per estratto del notiziario sull'andamento degli appalti che viene introdotto dallo stesso articolo 9. Questo emendamento è in parte collegato al precedente emendamento soppressivo da me presentato all'articolo 8. Se non si dovesse giungere alla soppressione dell'articolo 8 forse questo emendamento si trasformerebbe in un inutile appesantimento e forse sarebbe opportuno...

LOTTI MAURIZIO. Forse è opportuno che il relatore ritiri questo emendamento.

BASTIANINI, *relatore*. Sì, il senatore Lotti ha ragione. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 10.

1. Gli appalti di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584 sono aggiudicati anche in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi, variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

È approvato.

Art. 11.

1. Agli atti di declinatoria della competenza arbitrale, ivi compresi quelli non ancora compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «non si applicano» con le altre: «si intendono non applicabili».

11.1

LIPARI

Stante l'assenza del presentatore, dovrei dichiararlo decaduto.

BASTIANINI, *relatore*. Lo faccio mio, signor Presidente. Si tratta di un opportuno emendamento formale che, prevedendo un'inversione di termini, chiarisce il testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Lipari e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Per tutti i lavori di importo superiore ad un milione di ECU, relativi ad opere pubbliche, incluse quelle di cui alla presente legge, da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, la cauzione definitiva può essere prestata, a giudizio della stazione appaltante, concedente o affidataria, in misura variabile da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 70 per cento.

2. La misura della cauzione deve essere indicata nell'invito.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per i lavori di cui ai precedenti articoli 2 e 4 la cauzione definitiva è prestata in

misura variabile da un minimo del dieci ad un massimo del trenta per cento.

2. La misura della cauzione è indicata in occasione della pubblicazione di cui al precedente articolo 6».

12.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Lavorando in Commissione, a volte ci si entusiasma delle buone idee che vengono presentate senza però valutarne appieno le conseguenze. La lettura in Aula consente anche di riflettere di più. L'articolo 12 aveva una sua finalità chiara ed incisiva: siccome uno dei mali della pubblica amministrazione è rappresentato dal numero delle imprese che partecipano alle gare, si proponeva di aumentare la cauzione richiesta per partecipare alle gare stesse. Questa linea, che era nata da uno spunto del collega, senatore Ruffino, ci aveva visto concordi e si era introdotto questo articolo 12. Riflettendoci, questa disposizione seleziona le imprese per censo: cioè le imprese ricche, che hanno una certa capacità di ottenere castelletti di fido dalle banche molto ampia, possono partecipare a tutte le gare, mentre le imprese meno ricche, meno dotate di mezzi o meno capaci di procurarsi la fiducia delle banche avrebbero maggiori difficoltà. Inoltre è evidente che l'aumento della cauzione si trasferisce sul costo dell'opera.

Allora si è ritenuto di presentare un emendamento in cui questa maggiore cauzione è comunque riservata solo ai casi di concessione di cui alla presente legge. Questo anche per un motivo comprensibile: nel caso di affidamento in concessione, la responsabilità del concessionario è maggiore di quella che viene ordinariamente attribuita all'appaltatore ed è quindi anche opportuno che l'appaltante si cauti con una cauzione più elevata. Comunque, anche questa cauzione più elevata non può assumere valori assoluti troppo alti e quindi si propone di limitarla tra il 10 ed il 30 per cento. Voglio precisare che nell'ipotesi di una concessione di 50 miliardi, o comunque soltanto di 20, che è la

soglia minima prevista dalla legge, la cauzione va da 2 a 6 miliardi. Si tratta quindi di grandi cifre e ci sembra che questa norma, così come è impostata nell'emendamento proposto, raggiunga un giusto equilibrio tra l'esigenza di cautelare la pubblica amministrazione e l'opportunità di non gravare troppo sui costi dell'opera o sulle capacità finanziarie dell'impresa.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Ministro è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le parole: " entro sei mesi dalla data dell'offerta " sono sostituite dalle seguenti: " alla data della consegna dei lavori " .

2. All'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora gli impianti tecnologici non siano scorporati dal complesso dell'opera ed il relativo importo sia superiore al 20 per cento di quello complessivo dell'opera, o a 200 milioni di lire, è altresì indispensabile anche l'iscrizione alla sottocategoria ed alla classifica corrispondenti agli impianti stessi. " »

12.01 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VISCONTI. Il primo comma di questo articolo aggiuntivo precisa che la cauzione, che è diventata obbligatoria con l'articolo 33 della legge finanziaria, venga erogata alla data della consegna dei lavori. Con il secondo comma vogliamo invece prevedere che le ditte che intervengono nell'esecuzione degli impianti vi partecipino con piena autonomia e dignità. La legge prevede la partecipazione autonoma degli impiantisti solamente in due casi: quando gli impianti possono essere scorporati e quando per gli impianti, non scorporabili, si richieda all'impresa, iscritta alla categoria prevalente, anche l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per la specifica categoria. Con l'emendamento proposto, modificando il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 741 del 1978, diamo un'altra opportunità agli impiantisti di intervenire autonomamente sia nella fase di aggiudicazione che in quella esecutiva dell'opera.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento in esame è come l'ultimo botto nelle feste con fuochi d'artificio: sembra una cosa da poco, secondaria; in realtà tende ad introdurre nella disciplina che regola l'affidamento dei lavori un elemento di novità di grande importanza, che ha il suo fondamento. In altri termini, quando nei bandi di gara si fa riferimento, per l'iscrizione all'albo, alle opere prevalenti, si consente alla categoria delle opere prevalenti — che è normalmente la categoria edile — di acquisire il lavoro e di affidare poi la realizzazione degli impianti in subappalto ad imprese specialistiche, con iscrizione adeguata per gli importi delle opere loro attribuite, a condizioni che vengono stabilite tra appaltatori e subappaltatori. Ciò pone, evidentemente, in una condizione di inferiorità il subappaltatore specialista, l'impiantista, rispetto all'impresa assegnataria del lavoro.

All'estremo opposto, la strada degli appalti scorporati, che invece pone le imprese spe-

cialistiche sullo stesso livello di responsabilità nei riguardi della impresa principale, presenta per la pubblica amministrazione grossi problemi, perchè manca poi un coordinatore dei lavori, e le eventuali difficoltà nel coordinamento fra i diversi soggetti che intervengono nello stesso cantiere vengono a ripercuotersi, nell'efficienza della prestazione, nei tempi e nella conflittualità stessa, sullo svolgimento dei lavori.

La strada che viene indicata dal provvedimento è quella della assunzione temporanea di impresa verticale, cioè che si presenti alla aggiudicazione dell'appalto una *équipe* in cui siano preventivamente determinati i diversi soggetti e le diverse responsabilità.

Credo che questa sia materia su cui si debba riflettere e lavorare; ritengo che il problema non sia radicalizzabile nè in una negazione nè in una affermazione in assoluto. Per i lavori ordinari, probabilmente, l'attuale assetto regge ed è funzionale; per i lavori straordinari, per i quali le opere impiantistiche abbiano un livello di complessità o di importanza rilevante, vi può essere una difficoltà a mantenere l'attuale assetto.

Pregherei, pertanto, i presentatori dell'emendamento di accogliere l'invito del relatore e di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, in quanto si tratta di materia per la quale non mi sento di poter dare in questa sede, sulla base di un emendamento, un giudizio maturato. Non so se i livelli che vengono indicati nell'emendamento sono equi, funzionalmente capaci di conseguire quei risultati che ci siamo proposti, tali da non creare problemi alla pubblica amministrazione, nella modifica di un sistema che certo presenta svantaggi per una parte, ma che all'amministrazione dà anche qualche garanzia avendo davanti un solo interlocutore. È una materia su cui senz'altro, come dicevo, si potrà tornare ed è per questi motivi che suggerisco la strada della trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 12.0.1.

* NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi sembra che le preoccupazioni del relatore non debbano essere disattese, perchè indubbiamente, in questo emendamento, si pervie-

ne a definizioni troppo rigide che con ogni probabilità possono trovare una non rispondenza nella realtà. Pertanto anche io invito i presentatori a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Visconti, dopo aver ascoltato l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, intende mantenere l'emendamento 12.0.1?

VISCONTI. Credo che siano maturi i tempi per prendere decisioni di questo tipo.

Si è molto parlato e riflettuto su questa importante questione che interessa la stragrande maggioranza delle imprese artigiane. Ritengo che sia venuto il momento di decidere e di pronunciarsi al riguardo.

Quindi manteniamo l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Il relatore e il Governo avevano chiesto la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno o il suo ritiro.

Poichè il senatore Visconti ha annunciato il mantenimento del suo emendamento, si intende che il parere del relatore e del Governo è contrario all'emendamento in esame?

BASTIANINI, relatore. Sì, signor Presidente, tuttavia vorrei precisare che il relatore esprime parere contrario non sul problema posto ma sull'impossibilità di valutare in questa sede l'equità della soluzione proposta.

NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, il problema sollevato dal senatore Visconti è reale, dovrà essere affrontato al più presto. Infatti, è fuori discussione che, se anche — come affermava il relatore — inglobare i servizi tecnici e le apparecchiature tecniche

nell'ambito di un appalto globale e quindi affidarne la responsabilità a quello che si definisce oggi un *general contractor*, presenta vantaggi per l'amministrazione, tuttavia è indubbio che ciò penalizza fortemente le ditte installatrici, che in particolare sono molto spesso imprese artigiane o di piccole dimensioni, che vengono iugulate proprio da questo sistema.

Quindi, come Gruppo, siamo sensibili al problema avendolo già sollevato anche in altre sedi.

Tuttavia, pur apprezzando il fatto di aver sollevato il problema e pur sostenendo che il problema va riproposto e ha una sua importanza ben precisa, dobbiamo comunque far presente al Gruppo comunista che, laddove introducessimo in questa sede tale emendamento, andremmo a creare un'ulteriore disparità all'interno dei lavori pubblici poichè questo emendamento non può che riferirsi alle sole opere oggetto di questo disegno di legge. Pertanto avremmo nell'ambito della stessa legislazione dei lavori pubblici due trattamenti: quando un lavoro fosse in appalto normale, dovremmo seguire la procedura in atto, mentre, qualora venisse aggiudicato in base a questo sistema, si potrebbe seguire quest'altra procedura.

Credo che quindi sia opportuno non approvare in questa sede l'emendamento, pur riconoscendone l'esattezza, pregando poi — credo che questa sia l'opinione di tutti — di riproporre e ripensare la questione in altra sede, al fine di consentire una risoluzione globale del problema stesso.

DEGOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **DEGOLA.** Signor Presidente, mi associo a quanto affermato prima dal relatore. Anch'io ritengo che, in questa sede, sarebbe assai più opportuna la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno che, a mio avviso, sarebbe accoglibile poichè nella sostanza l'emendamento affronta un problema reale.

Condivido inoltre quanto sostenuto dal senatore Pagani e cioè che non sembra questa

la sede più opportuna per affrontare tale questione, pur riconoscendo — ripeto — che il problema esiste. Credo quindi che occorra rimandare ad altra sede l'esame più approfondito di questa materia per esaminare anche le conseguenze che l'approvazione di una norma di questo genere può portare poi all'atto pratico.

Quindi, ripeto l'invito rivolto dal relatore di trasformare l'emendamento e, qualora l'emendamento venga mantenuto, preannuncio il voto contrario del Gruppo della Democrazia cristiana.

SPANO ROBERTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO. Signor Presidente, comprendo le ragioni da cui prende le mosse l'emendamento presentato dal senatore Libertini e da altri senatori. Infatti, credo che nel settore vi sia in effetti una forte sollecitazione per un malessere che si è determinato, laddove numerose imprese, non essendovi le condizioni di parità nell'aggiudicarsi appunto gli impianti relativi alla costruzione di queste opere, vengono non dico iugulate ma certamente costrette a condizioni non eque.

Però il dispositivo che prevede, a parte l'omogeneità o meno della sede, l'emendamento rischia, pur non volendolo, di introdurre elementi distorsivi diversi.

Quindi, credo sia necessario un approfondimento della questione e si deve sapere qui e fuori di qui che siamo favorevoli ad una soluzione diversa da quella in atto nel settore. Quindi proporrei che i colleghi ritirassero questo emendamento per affrontare tale argomento con un minimo di calma e di approfondimento ulteriore, in modo cioè più rispondente ad una soluzione equilibrata del problema. Mi pare invece che la soluzione proposta non lo sia abbastanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. Gli enti pubblici economici possono adottare, con appositi regolamenti tecnici, le disposizioni di cui alla presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, che era stato precedentemente accantonato.

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Chiederei alla sua cortesia e a quella dei colleghi di accettare la proposta di una breve sospensione della seduta prima di riprendere l'esame dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,35, è ripresa alle ore 19,50).

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato.

Avverto che il relatore ha ritirato l'emendamento 8.2 e presentato i seguenti tre emendamenti:

All'articolo 8, primo comma, anteporre le parole: «L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come sostituito dall'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal seguente:»

8.3

IL RELATORE

All'articolo 8, primo comma, sostituire la cifra: «un miliardo e duecento milioni di lire» con la cifra: «un milione di ECU».

8.4

IL RELATORE

All'articolo 8, terzo e quarto comma, sostituire la cifra: «300 milioni di lire» con la cifra: «cinquecentomila ECU».

8.5

IL RELATORE

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, ritireremo l'emendamento 8.1, esprimendo soddisfazione per l'articolo nel nuovo testo così come è stato formulato dal relatore, per il fatto che è stato conservato in questo disegno di legge un importantissimo articolo, quello relativo alla pubblicità, che riteniamo essere espressione fondamentale per la certezza e la trasparenza dei rapporti tra stazioni appaltante e appaltatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo con le proposte di modifica avanzate dal relatore.

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, se il Presidente me lo consente, preciso che la proposta di soppressione dell'articolo nasceva anche, se si vuole, dalla pigrizia del relatore. Si tratta di materia complessa, come questa discussione ha dimostrato. Di fronte alle difficoltà di comprendere, avevo ritenuto preferibile la soppressione dell'articolo; ma ovviamente sono più che soddisfatto del testo emerso dal lavoro comune.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. L'astensione dal voto del Gruppo comunista che qui formalmente annuncio ha tre significati.

Primo: riconosciamo e apprezziamo il lavoro unitario che la Commissione lavori pubblici ha realizzato per migliorare radicalmente il testo originario del Governo che era invece inaccettabile. La nostra è un'opposizione costruttiva assai seria in difesa dei principi e degli interessi generali, capace di raccogliere le possibilità di dialogo che la maggioranza offre nell'interesse del paese.

Secondo: affermiamo così il nostro impegno in ogni iniziativa che sia diretta a snellire le procedure, a rendere più agili i processi, purchè siano salvaguardate certe regole, certi criteri, certi principi. Programmare e controllare è necessario ma non significa appesantire, ritardare, complicare, e anzi se non si appesantiscono i processi si programma meglio.

Terzo: esprimiamo una riserva che concerne il testo del disegno di legge al nostro esame, ma ancor più il contesto nel quale esso si colloca. Le riserve specifiche sono quelle chiarite qui dal senatore Lotti nella discussione generale e poi dai nostri emendamenti illustrati dal senatore Visconti.

Ma più in generale devo dire che questo

discorso sullo snellimento viene collocato in un contesto non accettabile. Tutti si lamentano dei tempi lunghi di opere pubbliche che non terminano mai, ed è questo un problema che noi solleviamo con forza e per primo. Ma è assai ridicolo — consentitemelo — che uno snellimento venga fatto coincidere con l'idea di una *deregulation* paesana che demolisce le basi della programmazione e fa saltare ogni regola, oppure con ricette magiche come quelle di commissari che, a quel che si dice, dovrebbero presiedere a talune opere pubbliche, rassegnandosi, dunque, per le altre ad attendere la fine del secolo.

Non è così: la riduzione dei tempi produttivi può essere ottenuta solo con una politica complessiva che aggredisca il problema da vari lati, contemporaneamente. Occorre, certo, snellire le procedure, ma da cinque anni è fermo in Parlamento un nostro progetto che davvero le snellisce e le accelera, senza indebolire, e anzi rafforzando garanzie e programmazione.

Ma occorre poi definire strumenti nuovi di intervento (la legge dei suoli, ad esempio) e il problema dei demani di aree pubbliche.

È necessario attrezzare la pubblica amministrazione a redigere i progetti e ad averne sempre pronto un adeguato *stock*. È necessario mettere la pubblica amministrazione in condizione di funzionare e occorre smontare «carrozzi» che, costruiti all'insegna della *deregulation*, della snellezza, allungano a dismisura i tempi a favore di interessi corporativi consociati; mi basta fare l'esempio delle cosiddette prestazioni integrate delle ferrovie dello Stato, che hanno allungato i tempi invece di accorciarli (perché chi aveva le concessioni aveva interesse ad andare per le lunghe).

Noi, dunque, con qualche riserva di merito, che è stata indicata, diamo via libera a questo disegno di legge nel testo riscritto dalla Commissione con la nostra astensione ma con la nostra stessa astensione dichiariamo di non illuderci e di non voler illudere nessuno che con questo solo disegno di legge si risolvano i problemi la cui soluzione richiede, invece, una diversa politica organica. un disegno strategico.

Ed è su questo terreno più ampio che vorremmo confrontarci con la maggioranza, mettendo da parte i miti, le false bandiere, i luoghi comuni che poi nascondono spesso interessi anche indecenti.

Se a questo confronto si andrà, se la maggioranza lo vorrà, noi — lo dico con fermezza e chiarezza — faremo tutta la nostra parte. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, intervengo per fare una dichiarazione di voto su un provvedimento significativo che, per la verità, meriterebbe più approfondite sottolineature.

Ci limitiamo a dire che questo disegno di legge interviene sull'inviluppo di procedure e di vincoli che ormai rendono defatigante, al limite della paralisi, la procedura di esecuzione delle opere pubbliche. Tuttavia, intendiamo sottolineare che esso interviene solo su uno degli aspetti che concorrono a formare la procedura completa di un'opera pubblica, e precisamente — come abbiamo visto — sull'aspetto delle aggiudicazioni, che non è cosa da poco. Però non viene affrontata — né poteva esserlo peraltro in questo contesto, e in altra sede andrà affrontata — tutta quella parte che sta «a monte», per così dire, dell'aggiudicazione di un'opera pubblica. Mi riferisco a tutte le procedure che debbono scontare le approvazioni dei progetti delle opere pubbliche, procedure che sono arrivate al limite della insopportabilità e che — come abbiamo sottolineato spesso nelle Aule del Parlamento proprio contestualmente allo svolgimento di queste discussioni — vengono ulteriormente appesantite dall'introduzione di sempre nuove istituzioni, di sempre nuovi pareri.

Siamo rispettosi delle preoccupazioni che ispirano questi nuovi provvedimenti — la tutela del suolo, il rispetto della possibilità a tutti gli enti di poter esprimere il loro parere — però riteniamo che, se non troviamo una

forma di coordinamento gerarchico, anche istituzionale, tra tutti coloro che possono esprimersi e porre veti su un'opera pubblica, la situazione dell'attuazione delle opere pubbliche andrà sempre più deteriorandosi e non basteranno i rimedi che noi cerchiamo di porre attraverso provvedimenti come quello che ci accingiamo ad approvare oggi.

Quindi, riteniamo di dover sottolineare questa considerazione in quanto è da tenere presente, se non in questa sede, certamente quando si discuteranno altri provvedimenti.

Questo disegno di legge affronta, inoltre, aspetti molto interessanti, su cui sarebbe opportuno soffermarsi, riguardando i problemi, che sono sempre all'ordine del giorno, dell'equilibrio tra la *par condicio*, da una parte, delle imprese che concorrono ad un'opera pubblica e il vantaggio dello Stato committente, dall'altra. Questo è un problema di grande rilevanza che, con l'andare del tempo, si è sempre più spostato da una situazione di equilibrio a vantaggio, invece, della considerazione della *par condicio* degli appaltatori. Infatti, oggi siamo in una situazione per cui spesso l'interesse dello Stato viene disatteso pur di rispettare gli aspetti formali di *par condicio* degli imprenditori stessi.

Le due proposte fondamentali che vengono approvate con questo disegno di legge, cioè quella del cosiddetto «aggancio» e quella della concessione, sono due innovazioni di grande rilevanza e vengono introdotte in via sperimentale, per il momento, perchè la legge avrà un valore triennale. Però noi riteniamo che questo intervallo triennale, in cui la legge avrà applicazione, dovrà essere un momento di sperimentazione, affinchè con i dovuti aggiustamenti, con le dovute riforme e con le dovute osservazioni che verranno avanzate in questo periodo, queste nuove istituzioni possano trovare il loro inserimento nella legislazione dei lavori pubblici italiani. Infatti, è necessario che qualcosa anche in via definitiva si muova, al fine di risolvere i problemi dei tempi lunghi di attuazione delle opere pubbliche, che vengono scontati in termini pesanti dall'economia nazionale e dal paese tutto.

Siamo di fronte ad un disegno di legge che riteniamo sia stato ben definito dal presidente Spano come un provvedimento che si

pone su una strada coraggiosa di nuovi indirizzi che da parte nostra — come Gruppo socialdemocratico — intendiamo certamente assecondare: e con ciò esprimiamo il voto favorevole del nostro Gruppo a questo disegno di legge. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

COLOMBO VITTORINO (V.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO (V.). Vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, che si dichiara altresì lieto del lavoro svolto in Commissione che di certo ha notevolmente migliorato il testo presentato dal Governo, introducendo anche consistenti e significative novità. Certamente con questo disegno di legge non ci illudiamo di avere risolto il problema dei tempi lunghi per le opere pubbliche. Il collega Libertini ha giustamente citato molti altri elementi ai quali si dovrebbe far capo.

Ma lo stesso collega Libertini mi potrebbe insegnare che molto spesso, risalendo per i rami dei problemi fino ad Adamo, si adotta una strada che porta a ritardare come e forse più di quando si tenta, in qualche modo, di risolvere un problema concreto e specifico, come si cerca di fare in questo caso. Evidentemente si agisce solo nei momenti della gara e dell'aggiudicazione, ma con modalità tali da consentire il massimo di celerità possibile e nello stesso tempo il massimo di chiarezza e di trasparenza, anche con significative novità, come per esempio l'obbligo di pubblicazione di notizie a mezzo stampa circa gli appalti: obbligo che chiaramente ha una precisa funzione di moralizzazione in un campo nel quale le voci e le dicerie sono sempre troppe rispetto a ciò che i cittadini desidererebbero.

Con la convinzione pertanto di aver compiuto un lavoro forse modesto, ma certamente non senza significato e non privo — ci auguriamo — di effetti pratici, pur se non miracolistici, con questo spirito il Gruppo della Democrazia cristiana dichiara il suo voto favorevole. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori. Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 101.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI, RASIMELLI, VISCONTI, BISSO, ANGEVIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, in relazione alla grave emergenza abitativa che è in atto nel paese, se, dopo il rinvio in Commissione al Senato del provvedimento di riforma dell'equo canone che era all'ordine del giorno in Aula, il Governo ha intenzione di provvedere con un decreto-legge alla sospensiva degli sfratti per gli usi abitativi e per gli usi diversi, ancorando questa misura immediata ad un successivo provvedimento di riforma dell'equo canone e a decisioni serie atte a rilanciare l'intervento pubblico nel settore.

(2-00477)

MERIGGI, MILANI Armelino, GIUSTINELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Considerata l'esigenza per i nostri connazionali all'estero di avere esaurienti informazioni sulla realtà italiana;

visti gli attuali programmi realizzati dalla RAI che sono considerati lacunosi e nella maggior parte dei casi senza nessun valore ed interesse;

visto altresì che in moltissimi paesi la ricezione è alquanto debole, se non addirittura incomprensibile,

gli interpellanti chiedono di sapere dal Governo:

1) se non è mai stata studiata da parte della RAI la possibilità di effettuare una valida indagine, utilizzando eventualmente le nostre ambasciate e i nostri consolati, sul gradimento degli attuali programmi e sulle richieste esigenze che i nostri connazionali possono avere per i programmi a loro destinati;

2) per quale ragione la qualità della ricezione è sempre molto scadente salvo la domenica pomeriggio in occasione delle trasmissioni sportive;

3) quali possono essere i tempi per rimediare a queste gravi lacune nei confronti di cittadini italiani che si trovano in una particolare situazione ma che vogliono mantenere un legame con la loro patria.

(2-00478)

PETRARA, GIACCHÈ, DI CORATO, GIANNOTTI, VOLPONI, IANNONE, CARMENO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risulta vero che nella notte tra il 10 e l'11 maggio sono stati trasferiti sulla Murgia barese mezzi mobili dotati di missili e adoperati anche nel corso delle esercitazioni addestrative nel perimetro del poligono di tiro di Torre di Nebbia;

se risultano nuovi orientamenti dei comandi militari ad utilizzare le servitù militari sulla Murgia per fini e scopi diversi da quelli stabiliti con la legge n. 898 del 24 dicembre 1976, nonostante le più volte espresse preoccupazioni per la militarizzazione delle regioni meridionali;

come, infine, tali determinazioni, ove fossero confermate e assunte in antitesi alle volontà già espresse dalle popolazioni interessate, in forme dirette e istituzionalizzate, si concilino con il fatto che il consiglio regionale di Puglia ha già avviato un ampio dibattito sulla revoca della delibera regionale n. 400 del 23 febbraio 1983, con la quale si autorizzava la istituzione nella zona della Murgia di ben tre poligoni militari permanenti di tiro.

(2-00479)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se risponda a verità la notizia che, nei giorni immediatamente successivi al disastro nucleare di Chernobyl, un reparto di alpini della brigata Julia è stato impegnato in un'esercitazione nell'area di Piano d'Arta (Udine), dove si registravano le punte più elevate di radioattività al suolo;

2) se risponda a verità il fatto che i militari impegnati nell'esercitazione non avevano la possibilità di adottare le misure minime di igiene personale, degli alimenti e delle stoviglie consigliate dalla protezione civile per tutti i cittadini delle zone colpite dalla maggiore radioattività;

3) se l'esercitazione abbia riguardato anche l'impiego di attrezzature di protezione NBC;

4) quali siano le ragioni di ordine militare che hanno impedito il rinvio dell'esercitazione o il suo svolgimento in altra località.

(3-01357)

LOPRIENO, ALBERTI, PINGITORE, MILANI Eliseo. — *Al Ministro della sanità.* — Considerato il livello di contaminazione radioattiva osservata negli ultimi 15 giorni sia nel suolo che nell'acqua piovana in diverse zone dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale così come riportata dalla stampa, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se sono state effettuate analisi della radioattività espressa come radioiodio 131 anche in campioni di acqua potabile;

2) nel caso di valori positivi, se sono stati accertati i valori che si possono prevedere superiori ai limiti di quantità annua ammissibile di ingestione di radioiodio 131 nella popolazione generale, secondo la tabella 1A allegata al testo della direttiva dell'EURATOM n. 836 del 15 luglio 1980, che fissa le norme fondamentali relative alla protezio-

ne sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

3) nel caso di valori superiori ai limiti di cui al punto precedente, se sono state avvistate le popolazioni e prese le opportune misure sanitarie.

(3-01358)

CANNATA, BONAZZI, GIURA LONGO, VIALE, POLLASTRELLI, DE SABBATA, CONSOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che la direzione generale dell'amministrazione civile — ufficio coordinamento e affari generali — ha fatto pervenire a tutte le amministrazioni comunali e provinciali, tramite le rispettive prefetture, la circolare n. 1 del 15 gennaio 1986 con la quale, partendo «dai numerosi quesiti che sarebbero pervenuti al Ministero relativi al diritto di avere copia delle deliberazioni e dei regolamenti comunali e relative tariffe, riconosciuto al privato cittadino — e quindi al consigliere comunale — dall'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530», detta direzione generale dell'amministrazione civile opera precisazioni circa il dettato delle leggi vigenti, provocando a parere degli interroganti distorsioni profonde dei principi relativi all'informazione, quali presenti nell'orientamento più volte espresso e riconfermato dal Parlamento italiano.

Considerato che la circolare in questione è stata diramata cinque giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge n. 816 del 27 dicembre 1985, che all'articolo 25, riconfermando il diritto dei cittadini all'informazione, obbliga le amministrazioni comunali a disciplinare con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto;

considerato altresì che la suddetta circolare, diramata dopo la pubblicazione della legge n. 816, induce le amministrazioni non solo a considerazioni ed orientamenti restrittivi rispetto al dettato della legge n. 530 del 1947, ma pure a considerare la regolamentazione dettata dall'articolo 25 della legge n. 816 del 1985 una «opportunità» e non un obbligo che in via autonoma — e rispettando le leggi vigenti e non le considerazioni e precisazioni presenti in circolari che non

hanno nessuna valenza — sono tenute ad adottare con il voto di ciascun consiglio,

gli interroganti chiedono inoltre di sapere se non ritenga opportuno impartire direttive perchè:

1) sia annullata la circolare n. 1 del 1986 citata in premessa, dandone comunicazione a tutti i consigli comunali e provinciali;

2) gli uffici si astengano, nel rispondere ai quesiti, da forme di generalizzazione che hanno valenza per tutto il sistema delle autonomie.

(3-01359)

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che le perplessità suscitate dal grave incidente di Chernobyl non possono non suggerire il riesame del piano energetico nazionale, sia per garantire i cittadini dalle irradiazioni nucleari, sia per riconsiderare il problema delle centrali a carbone,

l'interrogante chiede di conoscere se, in considerazione di tali riesami, il Governo intenda o meno sospendere la localizzazione a Gioia Tauro della centrale.

(3-01360)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che, nonostante fosse utilizzata provvisoriamente la linea a 150 chilovolt Altamura-Gravina, declassata per l'uso a 20.000 volt, le interruzioni di corrente, seppure attenuate, continuano ad arrecare enormi danni economici alla città di Gravina e notevoli disagi ai servizi e agli utenti, ogni volta che si provvede alle manutenzioni ordinarie degli interruttori ad olio della vecchia cabina di alimentazione;

che tutta la rete urbana a 20 chilovolt, con cavi di sezione media di 50 millimetri quadrati, costruita oltre venti anni fa, è del tutto fatiscente e inadatta a sopportare nuovi carichi, tanto che si rende necessaria la disattivazione delle cabine esistenti, ogni

volta che si verificano guasti alla rete, privando di energia elettrica interi quartieri per il tempo necessario alla riparazione delle avarie;

che il ritardo nella ultimazione dei lavori della cabina primaria in contrada Scarpara accentua lo stato di disservizio della intera rete di alimentazione delle città di Gravina e di Altamura, anche a causa della mancanza di una linea di alimentazione di riserva;

che la direzione distrettuale dell'Enel, anzichè predisporre un progetto generale di razionalizzazione dell'intera rete urbana ed extraurbana, si limita ad interventi provvisori, saltuari e inadeguati, al punto che, nonostante le vibrante proteste dei cittadini e le continue sollecitazioni degli amministratori locali, interi quartieri densamente popolati come Giulianello a Gravina e zona Pompei ad Altamura rimangono senza energia elettrica;

che, al contrario, soluzioni rapide sono state adottate per sopprimere il servizio di esazione dei canoni, a partire dal 6 maggio, arrecando un ulteriore disagio economico agli utenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se, di fronte all'inerzia della direzione distrettuale dell'Enel e al disagio socioeconomico in cui vengono a trovarsi le due città dell'entroterra barese, non ritiene opportuno sollecitare la direzione generale dell'Enel perchè siano attivate misure di emergenza e idonee a garantire l'efficienza del servizio e siano impartite le necessarie disposizioni per accelerare le procedure di ultimazione dei lavori della cabina primaria in contrada Scarpara, dalla cui funzionalità dipendono l'attuazione di un progetto di razionalizzazione delle reti elettriche di Gravina e di Altamura e la normalizzazione del servizio pubblico;

b) se non ritiene opportuno revocare la decisione di sopprimere il servizio di esazione dei canoni, di fronte alla protesta dei cittadini, costretti ad accalcarsi dietro gli sportelli postali e bancari e a sopportare un onere economico aggiuntivo.

(3-01361)

BAIARDI, MARGHERI, URBANI, LOPRIENO, POLLASTRELLI, FELICETTI, LOTTI Maurizio, CONSOLI, PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI, RANALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il 12 maggio scorso il prefetto Elveno Pastorelli, autorevole collaboratore del Ministro per la protezione civile, ha dichiarato: «Io non faccio parte nè della parrocchia degli antinucleari ad oltranza, nè dei filonucleari arrabbiati. Il 20 ottobre, quando ho partecipato alle esercitazioni di Caorso, sono stato il solo (mettendomi contro tutti, compreso il mio Ministro) a sostenere che i piani di emergenza delle centrali nucleari italiane devono essere rivisti (perchè oggi come oggi la zona di rispetto situata attorno alle centrali è troppo ristretta) e che le esercitazioni devono coinvolgere anche le popolazioni»;

che sulla mancata pubblicizzazione della maggior parte dei piani di emergenza e sulla inadeguatezza delle strutture di pronto intervento, di rilevamento e sanitarie le amministrazioni comunali dove insistono centrali nucleari in attività o in via di ultimazione (Trino Vercellese, Caorso, Latina, Montalto eccetera) hanno più volte richiamato anche in modo drammatico l'attenzione del Governo;

che le gravissime conseguenze dei fatti di Chernobyl e gli insegnamenti che se ne devono trarre ripropongono tra l'altro l'opportunità di indire una conferenza sulla sicurezza dei grandi rischi come momento di generale verifica,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti provvedimenti, nel frattempo, intenda adottare il Governo per dare una prima risposta ai problemi citati in premessa.

(3-01362)

SALVATO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.* — Premesso:

che nell'incontro tenutosi giovedì 15 maggio 1986 presso l'Intersind sulla situazio-

ne della Cirio gli amministratori di questa azienda si sono presentati con un piano di drastico ridimensionamento;

che è già in atto da mesi un trasferimento di risorse e di produzioni qualificate, in particolare legumi, alla De Rica come denunciato in una precedente interrogazione a cui finora non è stata data nessuna risposta;

che questi trasferimenti di produzioni appaiono del tutto immotivati visti i livelli di produttività di stabilimenti di questa finanziaria;

considerato che la grave decisione della Cirio di lasciare in Campania solo la prima lavorazione del pomodoro, diventando di fatto un'azienda stagionale, costituisce un ulteriore pesante attacco ai livelli occupazionali in aree già molto difficili quale quella napoletana;

che questa decisione sembra prefigurare anche eventuali chiusure di stabilimenti della Cirio quale quello di Castellammare di Stabia, in cui recentemente sono stati investiti circa quattro miliardi per renderlo produttivo ed efficiente,

l'interrogante chiede di sapere se si intende urgentemente intervenire perchè la Cirio receda dalle sue decisioni e perchè più complessivamente si affermi nei fatti una politica delle partecipazioni statali tesa a potenziare, e non a vanificare, nel Mezzogiorno sviluppo e occupazione.

(3-01363)

CALICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che l'organico del tribunale di Melfi è ormai pressochè vacante e che persino il posto del presidente corre lo stesso rischio;

che tale situazione ha determinato in particolare il blocco della giustizia penale;

che quasi tutte le preture della provincia di Potenza sono senza titolare e in qualche caso senza reggente;

che manifesto è il rischio di paralisi dell'amministrazione della giustizia anche per le azioni di protesta e di astensione dal lavoro degli avvocati,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni, anche ministeriali, dello stato delle cose;

le proposte e i tempi ministeriali per ovviarvi.

(3-01364)

FLAMIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se è vero:

che l'aggressione militare del regime razzista del Sud Africa contro gli Stati del Botswana, dello Zimbabwe e dello Zambia è avvenuta anche con l'impiego di armi di fabbricazione italiana come gli elicotteri del tipo Agusta;

che forniture di armi italiane al Sud Africa sono state effettuate mediante giri di fittizie vendite a paesi non aderenti all'*embargo* dell'ONU;

che forniture di armi italiane al Sud Africa sono avvenute anche tramite trafficanti di armi legati alla P2;

per sapere:

quali forniture di armi italiane al Sud Africa sono state effettuate dal 1971;

per quali ragioni è imposto l'obbligo del segreto NATO sui pareri espressi dall'apposita commissione interministeriale su qualsiasi operazione di esportazioni di armi e sui relativi compensi di intermediazione;

come intendono rispettare il diritto del Parlamento di esercitare il controllo sulle esportazioni di armi.

(3-01365)

PINTUS, GIURA LONGO, MILANI Eliseo. — *Al Ministro delle finanze.* — Con riferimento alle notizie diffuse dalla stampa di informazione, secondo cui la commissione tributaria di primo grado di Milano, su ricorso del calciatore Giuseppe Bergomi, avrebbe annullato le pene pecuniarie inflitte in sede di accertamento dall'ufficio distrettuale, per un importo corrispondente a circa 51 milioni di lire, in relazione all'omessa denuncia da parte del Bergomi nella propria dichiarazione dei redditi dei compensi percepiti per la sua partecipazione ai campionati del mondo di calcio del 1982,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) sulla base di quali elementi l'organo del contenzioso tributario abbia ritenuto giustificata da obiettive «condizioni di incertez-

za sulla portata e sull'ambito di applicazione» delle disposizioni in forza delle quali la pretesa tributaria era stata avanzata, disposizioni che, al contrario, appaiono di facilissima lettura e di altrettanto facile interpretazione e non lasciano spazio ad incertezze interpretative di sorta;

2) quali azioni abbia posto in essere l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano allo scopo di evitare che la decisione adottata dalla commissione di primo grado passasse in giudicato;

3) quale parte abbia avuto nell'intera vicenda l'avvocatura distrettuale dello Stato, ove l'ufficio ne abbia sollecitato l'intervento, e per quali ragioni, in caso contrario, tale intervento non sia stato richiesto;

4) quante e quali controversie risultino ancora pendenti dinanzi alle commissioni tributarie competenti circa la corresponsione dei premi ai componenti della squadra italiana di calcio in relazione alla partecipazione dei singoli giocatori e tecnici ai campionati mondiali del 1982, quali accertamenti siano stati effettuati e quali risultino omessi;

5) quali provvedimenti abbia complessivamente adottato ed intenda adottare, ove risultino inadempimenti e manchevolezze addebitabili agli uffici finanziari in relazione al mancato recupero di materia imponibile comunque ricollegabili alla corresponsione di premi a calciatori e tecnici da parte del CONI per la trasferta in Spagna del 1982 in occasione dei campionati di calcio;

6) quali direttive siano state impartite agli uffici periferici, anche in considerazione delle ultime norme di legge approvate dal Parlamento, ai fini dell'assoggettamento a tassazione dei premi che verranno corrisposti ai partecipanti a competizioni sportive internazionali;

7) se il Ministero delle finanze abbia allo studio ipotesi di modifica delle norme vigenti in tema di funzionamento, composizione, retribuzione, incompatibilità degli organi del contenzioso tributario, di cui l'ultima decisione adottata dalla commissione tributaria di Milano di primo grado rappresenta inquietante esempio di discutibile gestione dei poteri a detti organi conferiti dalla legislazione vigente.

(3-01366)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

ORCIARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che il comma primo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, conferisce ai lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali e provinciali il diritto di assentarsi per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli;

rilevato che la formulazione della norma dà adito ad incertezze interpretative, dal momento che essa non regola in termini espliciti il caso in cui la seduta del consiglio si protragga nella notte fino al giorno successivo a quello della convocazione,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda impartire disposizioni interpretative in proposito, al fine di riconoscere ai lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali e provinciali il diritto ad assentarsi dal servizio anche nella giornata successiva a quella della convocazione del consiglio, ove le sedute si protraggano in misura da impedire il riposo fisiologico necessario per la ripresa dell'attività lavorativa.

(4-02952)

GRADARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che presso la scuola media statale E. Reatto di Valdobbiadene (Treviso) è prevista per l'anno 1986-87 una riduzione di due prime classi, con la conseguente contrazione delle cattedre di lingua straniera;

che l'articolo 3 della circolare ministeriale n. 377 del 5 dicembre 1981 afferma: «Tale contrazione deve riguardare in primo luogo l'eventuale cattedra orario e quindi una delle cattedre normali della lingua straniera studiata nel maggior numero dei corsi», ove il «quindi» va chiaramente inteso come «successivamente»;

che la decisione del preside comporta la contrazione anche di una prima di lingua francese (cattedra normale), dovendosi invece, a norma della circolare citata, contrarre prioritariamente le cattedre orario di inglese per le prime dei corsi G e H,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con sollecitu-

dine per il ripristino della pianta organica secondo la seguente indicazione: francese, A, B, C, D, E ed F; inglese, G, seconda e terza (si contrarrebbe la prima), H, seconda e terza (si contrarrebbe la prima), inglese, J, terza.

(4-02953)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il mandamento della pretura di Mariano è uno dei più vasti d'Italia in quanto comprende ben sette comuni con una popolazione di circa 250.000 abitanti;

che dal febbraio 1985 due dei pretori togati sui tre presenti sono stati trasferiti a Napoli su loro domanda e finora non sono stati sostituiti;

che attualmente sono pendenti presso tale pretura 6.000 processi penali e 3.000 processi civili;

che le stesse esecuzioni sono bloccate per mancanza di personale;

considerato che questa situazione così grave provoca notevole tensione tra gli operatori e gli utenti della giustizia,

l'interrogante chiede di sapere se si intende intervenire.

(4-02954)

SALVATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che con l'entrata in vigore dell'orario estivo le ferrovie dello Stato procederanno all'abolizione di una serie di corse nel tratto Napoli-Castellammare-Gragnano e precisamente dei treni nn. 12987, 12985, 12927, 12928, 12932 e 12948;

che con tale orario l'ultimo treno da Napoli per Castellammare partirà alle 20,52 con arrivo alle 21,40, mentre il primo treno da Castellammare per Napoli partirà alle 3,54 con arrivo alle 4,36, per cui si avrà un vuoto di arrivi e partenze di circa sei ore;

considerato;

che tali drastiche riduzioni colpiscono in modo particolare i lavoratori pendolari soggetti a turni nel momento in cui per le gravi carenze della Circumvesuviana vi è un aumento di viaggiatori;

che queste riduzioni avvengono in un

periodo quale quello estivo in cui sarebbe invece opportuno un aumento delle corse per sostenere adeguatamente il turismo e il termalismo di questa zona,

l'interrogante chiede di sapere se si intende intervenire perchè le ferrovie dello Stato recedano da tale decisione.

(4-02955)

SALVATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la Banca Stabiese ha deciso di chiudere la filiale di Gragnano e di ridurre drasticamente l'organico;

che con tale chiusura per i circa 30.000 abitanti di questo comune e per i comuni vicini (Casola e Lettere) resterebbe aperto solo un altro sportello, quello del Banco di Napoli, con notevoli ripercussioni per gli operatori economici e per i cittadini;

considerato,

che tale decisione appare allo stato incomprendibile dato il volume di attività (una raccolta di oltre 15 miliardi) svolta dalla suddetta filiale;

che più complessivamente appare sconcertante una politica aziendale di rifiuto di servizi quale la rinuncia decisa dalla direzione della Banca Stabiese alla tesoreria comunale;

rilevato che contro questa chiusura vi è pronunciamento unanime delle forze sociali e politiche della zona, oltre che delle organizzazioni sindacali, giustamente preoccupate per una perdita di posti di lavoro che aggraverebbe ancor più la drammatica situazione occupazionale del comprensorio,

l'interrogante chiede di sapere:

se la Banca d'Italia ha svolto o intende svolgere accertamenti tesi a capire le ragioni di questa chiusura e più complessivamente sulle attività bancarie di questa area;

se si intende intervenire.

(4-02956)

SALVATO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che indagini disposte dalla prefettura di Napoli con riferimento all'esposto inviato in data 3 settembre 1985 sulla strada Pagliaro-

ne del comune di Torre del Greco hanno confermato l'esistenza della suddetta strada comunale;

che da anni gli abitanti della zona hanno denunciato alle autorità competenti l'appropriazione illecita da parte dei signori Pecchia e Napolitano di un tratto di questa strada comunale;

che una apposita commissione di consiglieri comunali l'8 settembre 1983 ha stabilito con certezza l'esistenza di tale strada prevedendo tutti gli interventi comunali necessari a renderla di nuovo agibile;

considerato:

che la mancata riattazione di questa strada e l'approvazione da parte di privati di una proprietà pubblica così come denunciato arreca notevoli danni all'economia e alla vita degli abitanti di questa zona cui è impedito sia l'accesso al mare sia il collegamento con la soprastante strada provinciale con gravi rischi per la stessa sicurezza;

che questa zona necessita di una tutela paesaggistica e ambientale e di una adeguata azione contro la speculazione,

l'interrogante chiede di sapere se si intende intervenire presso le autorità competenti perchè questi cittadini possano riavere ciò che loro è stato arbitrariamente tolto.

(4-02957)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che i genitori di Angela e Luisa Mennella, le due bambine di Torre del Greco decedute tragicamente nel dicembre 1982 mentre transitavano per l'alveo Cavallo per tornare a casa dopo la scuola, sono ancora in attesa che venga resa giustizia;

che il processo a carico del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici dell'epoca imputati di omicidio colposo e omissione di atti d'ufficio, iniziato solo tre anni dopo (ottobre 1985), è stato sempre rinviato;

che l'ultimo rinvio risale al 25 marzo 1986 per difetto di citazione;

che questa situazione alimenta tensioni e sfiducia;

che i coniugi Mennella e i cittadini di Torre del Greco chiedono che il processo si celebri rapidamente,

l'interrogante chiede di conoscere le cause della lentezza dell'iter processuale.

(4-02958)

SALVATO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che nel 1975 dieci nuclei familiari sinistrati furono dalla giunta comunale di Ercolano «sistemati» provvisoriamente presso l'albergo Poli di Bellavista (Portici);

che queste famiglie sono a tutt'oggi, dopo nove anni, ancora «sistematiche» in detto albergo;

che ogni anno l'amministrazione comunale paga ai proprietari dell'albergo circa 100 milioni per ogni famiglia;

considerato:

che notevole è lo stato di tensione di queste famiglie costrette a vivere spesso in sette od otto persone in una sola camera d'albergo;

che con le cifre finora spese si sarebbero potute trovare altre soluzioni più produttive per lo stesso comune e più idonee a garantire migliori condizioni di vita e a rispettare la dignità di questi cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se si intende aprire un'indagine;

b) se si intende intervenire e in che modo.

(4-02959)

GARIBALDI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — In riferimento al contenuto della lettera aperta al comandante dell'arma dei carabinieri del segretario generale* del sindacato autonomo di polizia, lettera riportata a pagina 3 del periodico «Polizia tra la gente» del 4 aprile 1986, e alla risposta del precitato comandante, riportata nello stesso periodico a pagina 6,

l'interrogante chiede di sapere:

a quali risultati siano approdate le «rigorose verifiche intese a stabilire la fondatezza o meno di quanto riportato» dal settimanale «l'Europeo» del 15 marzo 1986 e precisamente che secondo le affermazioni di un generale dei carabinieri — a detta dell'articolista del citato settimanale, Laura Marangoni — «i poliziotti hanno avuto sin da subito una connotazione ancor più negativa...

quella del celerino... che picchia... lo scandalo dei terroristi torturati... il caso Marino a Palermo...»;

ove tali affermazioni abbiano trovato effettiva paternità in un ufficiale dell'arma, quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dello stesso, attesa la sua palese «inidoneità psicologica» ad esercitare funzioni implicanti responsabilità istituzionali.

(4-02960)

FINESTRA. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e della difesa e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — In riferimento all'incidente nucleare di Chernobyl e ai conseguenti provvedimenti ministeriali relativi al divieto di consumo di specifici prodotti agricoli e orticoli per evitare alla popolazione il rischio di contaminazione radioattiva;

nel sottolineare la presenza, in provincia di Latina, di due centrali nucleari, impianti che di per se stessi determinano un aumento, sia pure nei limiti della norma, del tasso di inquinamento radioattivo,

l'interrogante chiede di conoscere:

i dati delle rilevazioni di radioattività nell'atmosfera, nelle acque, nel suolo e nei prodotti agricoli e orticoli nel territorio della provincia di Latina dal momento dell'emergenza al cessato allarme, al fine di confrontare tutti i valori di radioattività accertati prima e dopo l'arrivo della nube radioattiva;

come si intenda riparare ai rilevanti danni economici subiti nel comparto agricolo-orticolo e lattiero-caseario, penalizzato dai divieti governativi e dalla mancanza, da parte dell'AIMA, di coordinamento e di organizzazione nel ritiro e nella distribuzione dei prodotti agricoli contaminati;

quali siano i valori massimi di radioattività ammessi per la commercializzazione dei prodotti agricoli freschi nella CEE e quali iniziative si intenda adottare a garanzia della produzione ortofrutticola nazionale;

se le centrali di Borgo Sabotino e Gargliano, quest'ultima ferma e non chiusa dal 1978, siano state sottoposte ad una accurata e responsabile verifica per accertarne la sicurezza e per decidere del loro futuro ad esclusiva tutela della salute dei cittadini;

infine, se non ritengano doveroso, per la tranquillità e l'integrità fisica della popolazione, ridimensionare l'area del poligono di Foce Verde-Nettuno, ristabilendo le zone di rispetto e le distanze di sicurezza dalla centrale di Borgo Sabotino che rappresenta un vero potenziale di rischio per la minaccia di inquinamento da sostanze radioattive da rilascio e per possibili guasti ed incidenti.

(4-02961)

TORRI, SEGA. — *Al Ministro delle finanze.*

— Premesso:

che sulle pensioni (risarcitorie) erogate ai mutilati ed invalidi per causa di servizio venivano e vengono effettuate ritenute IRPEF;

che molte commissioni tributarie investite del problema hanno assunto decisioni, divenute esecutive, che considerano tali ritenute illegittime;

che le istanze presentate dagli interessati agli uffici provinciali competenti, sia per la cessazione delle ritenute che per il rimborso di quelle in precedenza effettuate, sono rimaste inevase,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) per quali ragioni gli uffici competenti non hanno ancora provveduto a dare attuazione alle decisioni delle predette commissioni tributarie;

2) quali disposizioni ha emanato o intende emanare allo scopo di dare definitiva soluzione a questo contenzioso tributario mediante la cessazione delle ritenute IRPEF sulle pensioni risarcitorie dei mutilati ed invalidi per servizio e per la restituzione delle ritenute illegittimamente effettuate.

(4-02962)

MURMURA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale fondamento ha la notizia di una destinazione militare del porto di Gioia Tauro.

(4-02963)

BAIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali e ambientali e ai Ministri senza portafoglio per il*

coordinamento della protezione civile e per l'ecologia. — Premesso:

che sin dal 21 novembre 1985, con interrogazione 4-02355, rimasta tuttora senza risposta, l'interrogante ha riproposto all'attenzione dei Ministri competenti le fondate preoccupazioni dell'amministrazione comunale di Mongrando (Vercelli) che ha richiesto l'immediata sospensione dei lavori di costruzione della diga sul torrente Ingagna;

che, con nota n. 278/ECO/6.88.2 del 7 maggio 1986, il Ministro senza portafoglio per l'ecologia ha segnalato ai Ministri in indirizzo la «necessità ed urgenza di sospendere i lavori di costruzione della diga sul torrente Ingagna in attesa dei risultati dello studio di impatto ambientale richiesto», in quanto la sua realizzazione presenta vari elementi negativi tra cui:

a) «la grave compromissione di un'area ancora integra della Baraggia vercellese, territorio di grande valore paesaggistico e ambientale, il cui patrimonio vegetazionale e faunistico presenta aspetti di particolare rarità e unicità, come è sottolineato dal decreto ministeriale del 1° agosto 1985, con il quale il Ministero per i beni culturali ha posto un vincolo paesaggistico su varie aree della Baraggia»;

b) «problemi tecnici connessi alla localizzazione della diga (tipologia del terreno, pericolo di frane, ubicazione a ridosso di centri abitati) con grave rischio per l'incolumità pubblica, in particolare per gli abitanti dei paesi limitrofi quale il comune di Mongrando, le cui autorità locali hanno espresso più volte la totale opposizione all'opera».

L'interrogante chiede con urgenza ai Ministri cui spettano i provvedimenti di competenza di sapere se intendono aderire, ed in caso contrario per quali motivi, all'argomentata richiesta di immediata sospensione dei lavori avanzata dal Ministro senza portafoglio per l'ecologia.

(4-02964)

PAVAN. — *Al Ministro del tesoro.* — Considerato:

che l'articolo 48 della legge bancaria prevede che gli istituti di credito pubblico possono procedere all'incorporazione di altra

azienda di credito con preventivo benessere della Banca d'Italia;

che il Comitato interministeriale per il credito, con deliberazione del 28 gennaio 1981, ha stabilito che le partecipazioni di aziende di credito in altre aziende di credito non devono superare il 70 per cento del capitale e che sono da ritenersi acquisibili da parte delle aziende di credito volte a favorire una migliore strutturazione del sistema creditizio e ad incrementare l'efficienza e l'economicità dell'attività bancaria;

che la direttiva comunitaria n. 77 del 1980, recepita con legge, mira a far raggiungere sicurezza di risparmio, aumento di produttività nel sistema bancario, maggiore omogeneità della concorrenza, una più ampia gamma di servizi bancari in rapporto alla popolazione e all'attività economica e a far sì che la Banca d'Italia nella valutazione delle aziende bancarie non si limiti ai requisiti di capacità finanziaria e tecnica ma tenga conto anche della situazione del mercato creditizio generale e locale;

che la direttiva CEE n. 350 del 13 giugno 1983, recepita con legge, prevede, a partire dal 3 maggio 1986, l'obbligo da parte dei possessori di partecipazioni bancarie come da parte delle banche partecipate di comunicare alla Banca d'Italia le partecipazioni;

che l'articolo 9 della legge bancaria prevede casi di incompatibilità onde evitare che i dirigenti e gli amministratori di enti creditizi possano subordinare gli interessi di un ente a quelli di un altro;

che il decreto-legge 10 febbraio 1948, n. 105, sancisce che le banche popolari sono società cooperative a responsabilità limitata e circa la struttura di tali banche prevede che i soci non devono essere in numero inferiore a trenta;

che la cassa di risparmio di Venezia detiene il 98 per cento del capitale della Banca popolare di Santo Stefano di Portogruaro, fondata nel 1898, ed oggi ha 8 sportelli (5 nel Portogruarese e 3 nel Sandonatese) servendo un territorio di 200.000 abitanti;

che la medesima cassa di risparmio di Venezia detiene il 98 per cento delle quote

della medesima banca e che le ha intestate fiduciarmente ai suoi dipendenti,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se la Banca d'Italia, alla quale è demandata la vigilanza sugli istituti di credito, è a conoscenza di questa situazione illegittima e quali forme di controllo abbia finora adottato per evitarla;

2) se la stessa Banca d'Italia è a conoscenza che negli ultimi anni circa 400 operatori economici della zona hanno inoltrato domanda alla Banca popolare di Santo Stefano per essere ammessi in qualità di soci, ma che tuttora attendono l'esito della loro richiesta;

3) cosa intende fare il Governo mediante la collaborazione della Banca d'Italia affinché la Banca popolare di Santo Stefano venga ricondotta alla normalità, tenendo anche conto del suo peso politico per la sua solidità patrimoniale, per il ruolo in sostegno dell'artigianato, del commercio, del turismo, dell'agricoltura e delle famiglie.

(4-02965)

PINTO Michele. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 23 del 18 gennaio 1985 (avente ad oggetto: articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, riguardante compatibilità tra funzione docente e direttiva e cariche nelle casse rurali), ha fatto proprio il parere n. 1357 del 10 ottobre 1984, emesso su richiesta del Ministero stesso dal Consiglio di Stato, secondo cui viene assegnato alle casse rurali e artigiane, accanto al fine mutualistico, uno scopo di lucro che non consente l'accettazione, da parte del personale docente e direttivo della scuola, delle cariche di presidente o di consigliere nelle casse rurali;

che l'articolo 92, ultimo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ripete nella sostanza le disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cui si riporta l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974, riflettente lo stato giuridico

del personale non docente della scuola, per cui alcuni provveditorati agli studi hanno esteso la suddetta incompatibilità anche al personale non docente;

che decisioni di alcuni TAR (si veda per tutte la sentenza n. 141 del 24 giugno 1985 del TAR della Basilicata) hanno invece pienamente riaffermato la compatibilità, per tutto il personale della scuola, dell'assunzione di cariche nell'ambito dei consigli di amministrazione degli anzidetti organismi, poiché, «attesa la natura rigorosamente mutualistica e rappresentativa di interessi di categoria e non di interessi speculativi delle casse rurali e artigiane, deve escludersi che le stesse possano essere ricomprese nella categoria delle società costituite a scopo di lucro presso le quali, ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è fatto divieto al personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole statali di accettare cariche»;

che altri TAR hanno disposto, in attesa della decisione sui ricorsi formulati, la sospensione dei provvedimenti di incompatibilità emanati dai competenti provveditorati agli studi;

che si sta ingenerando notevole confusione nella materia con disparità di trattamento per casi analoghi,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritiene utile e urgente, per assicurare la certezza del diritto e l'uniformità delle determinazioni di competenza, rivedere il contenuto della richiamata circolare n. 23 del 18 gennaio 1985 del Ministero della pubblica istruzione ed emanare nuove disposizioni che si uniformino agli orientamenti che la dottrina e la giurisprudenza amministrativa concordemente stanno elaborando in tema di compatibilità tra l'esercizio delle diverse funzioni presenti nella scuola e l'assunzione di cariche di consigliere o di presidente delle casse rurali e artigiane.

(4-02966)

PASQUINI, TEDESCO TATÒ. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Venuti a conoscenza che la direzione dei calzaturifici Soldini sta provvedendo a met-

tere in cassa integrazione a zero ore 120 dei 270 dipendenti dello stabilimento Rossano di Capolona (Arezzo);

constatato che ciò avviene dopo oltre trent'anni di ininterrotta e piena attività produttiva durante la quale le maestranze hanno dato un decisivo contributo alla espansione industriale dell'intero gruppo Soldini e allo sviluppo economico e sociale dei comuni delle zone interessate;

constatato che i lavoratori già due anni fa, al momento del primo ricorso della Rossano alla cassa integrazione ordinaria, segnalano alla direzione disfunzioni organizzative e dirigenziali, ritardi nel processo di innovazione produttiva e di mercato, inadeguatezza nella campagna pubblicitaria e commerciale dei prodotti, mentre, a loro volta, si impegnarono ad accrescere la produttività aziendale con il risultato acquisito nel tempo di un notevole aumento della produzione individuale e collettiva;

vista la rilevanza dello stabilimento nell'economia e nella occupazione del comune e della zona,

gli interroganti chiedono di sapere se non ritengano di intervenire, anche attraverso le rappresentanze *in loco* dei Ministeri, al fine di:

1) rilevare il ritardo con cui, nonostante le denunce del consiglio di fabbrica e dei sindacati, la direzione ha preso in esame lo stato critico e di prospettiva dell'azienda Rossano, aggravando di conseguenza la condizione produttiva e commerciale, e verificare che tutto ciò non investa, come alcuni segnali stanno ad indicare, con ripercussioni negative a catena le altre aziende del gruppo, Adua di Subbiano e Cisa di Anghiari;

2) valutare quanto sia corretta la prospettiva di riconversione produttiva con la quale la direzione ha teso a giustificare la messa in cassa integrazione di decine di lavoratori e lavoratrici secondo una discrezionalità che, anziché essere ancorata a criteri obiettivi, ha assunto caratteri discriminatori di ordine sindacale, politico e persino familiare;

3) vigilare che le verifiche previste nella trattativa con le organizzazioni sindacali e nel verbale sottoscritto il giorno 5 maggio

scorso avvengano sulla base della presentazione e messa in opera da parte della Soldini del piano di riconversione e rilancio dell'azienda e dell'intero gruppo, come tra l'altro richiesto espressamente dalle disposizioni in materia, per assicurare, con la ripresa produttiva, il recupero pieno dei lavoratori in cassa integrazione.

(4-02967)

FLAMIGNI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che l'attuale regolamento di servizio della SIP è costituito da norme emanate con decreto ministeriale dell'11 novembre 1930 e che le lievi modifiche apportate con decreto ministeriale dell'11 marzo 1958 sono di rilievo insignificante;

che le condizioni generali del contratto che viene stipulato dall'utente con la società telefonica sono rappresentate quasi esclusivamente dal contenuto di tale regolamento;

che le norme espresse dal sopraccitato documento non sono certamente in armonia con il contenuto dell'articolo 2 della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, il 1° agosto 1984, laddove esprime l'esclusivo «scopo sociale» dell'esercizio telefonico e delle attività connesse;

che l'articolo 28 della citata convenzione fa obbligo alla SIP di emanare un nuovo regolamento di servizio a garanzia e tutela dell'utenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali sono i motivi che hanno disatteso il dettato dell'articolo 28 nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla data di sottoscrizione della convenzione;

quali provvedimenti si intende adottare per giungere al più presto alla emanazione di un nuovo regolamento di servizio al fine di offrire garanzia e tutela all'utenza come previsto dalla convenzione stessa.

(4-02968)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione

sarà svolta presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

n. 3-01357, del senatore Milani Eliseo, sullo svolgimento di una esercitazione militare nei giorni immediatamente successivi al disastro nucleare di Chernobyl.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 21 maggio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 21 maggio alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (1786).

II. Comunicazioni del ministro Martinazzoli sui problemi della giustizia.

III. Discussione dei disegni di legge:

DE MARTINO ed altri. — Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo (221).

PECCHIOLI ed altri. — Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo (432).

Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo (1050).

La seduta è tolta (ore 20,15).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione del Servizio dei resoconti parlamentari